

DCCVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CHIOSTERGI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GRONCHI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Commemorazione di Luigi Calamatta:		CONCETTI	28860
PIERANTOZZI	28855	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>	
SPATARO, <i>Ministro delle poste e delle</i>		<i>telecomunicazioni</i>	28861
PRESIDENTE	28856	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	28856	PRESIDENTE	28885
Congedi	28855	SANSONE	28889
Disegni di legge:		SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	28889
(Approvazione da parte di Commissione		Votazione segreta per la nomina di com-	
<i>in sede legislativa</i>)	28857	ponenti le Commissioni per gli enti	
(Deferimento a Commissione in sede le-		di riforma agraria	28857, 28861, 28874
<i>giislativa</i>)	28857	Votazione segreta	28883
(Presentazione)	28857, 28876		
Disegno di legge (Seguito della discussione):			
Disposizioni per la protezione della po-			
polazione civile in caso di guerra			
o di calamità. (Difesa civile). (1593)	28861		
PRESIDENTE	28861, 28876, 28877, 28878		
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	28861, 28877, 28885		
PERRONE CAPANO	28877, 28878		
TARGETTI	28877, 28878		
TOGLIATTI	28878		
PRETI	28881		
BETTIOL GIUSEPPE	28881		
NENNI PIETRO	28882		
SCIAUDONE	28885		
Proposte di legge (Annunzio)	28857		
Proposta di legge (Svolgimento):			
PRESIDENTE	28858, 28860		
GENNAI TONIETTI ERISIA	28858		

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bucciarelli Ducci, Cara, Gorini, Larussa e Petrucci.

(I congedi sono concessi).

Commemorazione di Luigi Calamatta.

PIERANTOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricorre oggi il 150° anniversario della nascita di Luigi Calamatta. Mentre Civitavecchia sta tributando a questo suo illustre figlio solenni e degne onoranze, alle quali si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

interessano anche la Francia e il Belgio (dove l'illustre artista passò tanta parte della sua vita, ammirato maestro di incisioni), mi sia consentito di dire qui una parola di commemorazione, per rispondere non già alle esigenze di una vana retorica, ma piuttosto a quella istintiva esaltazione che ognuno di noi subisce di fronte agli artisti, a coloro cioè che attraverso l'arte dicono agli uomini la parola della sincerità, la parola più immediata e diretta, fra uomo e uomo, rivelando e facendo sentire agli uomini le armonie primigenie di cui è punteggiato l'universo, e mettendoli in quelle condizioni armoniche naturali senza le quali non è possibile sviluppo alcuno nell'ordine morale della società.

E Luigi Calamatta la disse la sua grande parola agli uomini. Egli è il più grande nostro incisore, colui che, continuando la nobile tradizione del Morghen e del Marchetti, elevò l'arte del bulino ad un grado tale di perfezione da imporsi per le sue opere al mondo, e in particolare a Parigi e a Bruxelles, dove fu costretto a vivere un vicenda che non è nuova agli artisti italiani (i quali, spesso, forse troppo spesso, nati poveri e non apprezzati in patria, trovano comprensione e fama all'estero, senza peraltro vedere menomamente diminuito il loro amore per la patria, della quale portano con sé, oltre i confini, l'immagine viva nel cuore).

Luigi Calamatta ebbe due motivi dominanti nella sua vita: l'amore per la patria e l'amore per l'arte. Quale orfano di padre, si trovò a vivere in miseria, e nella sua condizione di orfano ebbe aperta la porta del grande istituto romano di San Michele, il quale, fedele allora alle sue funzioni specifiche (che, purtroppo, oggi non conserva più), poté sviluppare ed avviare le belle qualità native del giovinetto sui sentieri dell'arte e della gloria. A ventitre anni, il giovane si trovò costretto a esulare e passò gran parte della sua vita a Parigi, dove conseguì fama e onori (ebbe perfino la « legion d'onore »).

Egli tenne alto sempre il nome della patria. Vi sono episodi della sua vita all'estero che, modestissimi in sé, sono però di una importanza notevole a dimostrazione del suo amor di patria. Si riferisce che una volta a Parigi, ospitando il grande Rossini, il Calamatta gli offrì a mensa solo cibi e vini italiani. Pregato da Lamartine di fargli un ritratto, si rifiutò dicendo che non era possibile che un morto eseguisse ritratti ai vivi. Piccoli episodi, ma grandi di significato.

Nel 1848 il Calamatta passò a Bruxelles ed ebbe il titolo di professore dell'Accademia

di belle arti; e come tale insegnò lunghi anni incisione, creando uno stuolo di nobili allievi la cui produzione è arrivata fino agli ultimi anni del secolo scorso.

A 61 anni, ritornato in Italia, ebbe l'onore di essere assunto quale professore di incisione nell'accademia di Brera. Finalmente egli, che era stato ambasciatore così fedele e costante di italianità all'estero, ebbe modo di mostrare il suo amor di patria in modo assai più sensibile, quando nel 1866 si arruolò tra i volontari della campagna veneta e, pur avanti negli anni, non esitò ad affrontare tutti i disagi della guerra seguendo le bandiere garibaldine sulle balze del Trentino.

A 69 anni venne a morte, e le sue spoglie riposano nel cimitero di Civitavecchia.

La sua produzione non è molto vasta, ma è molto importante: circa 25 bulini da classici italiani e francesi e numerosi ritratti su suo proprio disegno. Di Raffaello riprodusse la « Madonna della seggiola », di Ingres « Il voto di Luigi XIII » e « La sorgente », di Leonardo « La gioconda », questa mirabile opera che recentemente abbiamo visto troneggiare fra le più belle produzioni del Rembrandt, del Rubens, del Van Dyck quando recentemente a Roma è stata fatta una esposizione di incisioni e di acqueforti.

Il suo pregio fu quello non tanto di riprodurre con fedele esattezza i grandi quadri dell'arte pittorica, ma di imprimere alle sue incisioni una tale freschezza di vita da riprodurre fedelmente il palpito delle figure quali le avevano concepite i grandi artisti.

Onorevoli colleghi, non vo' dilungarmi, ché sarebbe fuor di luogo. Ma, ripensando alle nostre negligenze e alle negligenze del Governo nei riguardi del settore artistico, vorrei concludere queste mie brevi parole di ricordo del grande Calamatta dicendo: ridiamo la parola agli artisti! Essi la sanno dire la parola della schiettezza e della sincerità, essi sono i vigili custodi di quei valori morali senza i quali nessuna ricostruzione della società è possibile. Sia il ricordo di Luigi Calamatta monito e auspicio per l'avvenire e per la rinascita d'Italia. (*Vivi applausi*).

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si associa alla nobile commemorazione, fatta dall'onorevole Pierantozzi, dell'artista Luigi Calamatta.

PRESIDENTE. A nome della Camera mi associo alle commemorazione del grande artista e patriota Luigi Calamatta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

**Deferimento di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in una precedente seduta, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito all'esame e alla approvazione della Commissione competente, in sede legislativa:

« Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-51 » (*Approvato dal Senato*). (2037).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente: Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (520-100) (*Con modificazioni*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere » (520-94) (*Con modificazioni*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-74-B);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-76-B).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati Sullo, Jervolino Angelo Raffaele, Fabriani, Maxia, Semeraro Ga-

brielle, Volpe, Castelli Avolio, Cifaldi e Carcaterra:

« Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno » (2043);

dai deputati Calosso, Giacchero, Nenni Pietro e Caronia:

« Validità legale dei diplomi conseguiti in Istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani fuorusciti politici » (2044).

Saranno stampate e distribuite. Della prima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento, a norma dell'articolo 133 del regolamento. La seconda sarà trasmessa alla Commissione competente, avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento.

**Votazione per la nomina di componenti le
Commissioni per gli enti di riforma agraria.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre componenti per ciascuna delle sette Commissioni parlamentari consultive previste per gli enti di riforma agraria, istituiti a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Estraggo a sorte i nomi dei deputati che comporranno la Commissione di scrutinio.

(*Segue il sorteggio*).

Comunico che la Commissione di scrutinio risulta composta dei deputati Roberti, Murgia, Moro Girolamo Lino, De Martino Francesco, Biagioni, Guidi Cingolani Angela Maria, Silipo, Dal Pozzo, Foresi, Longo, Cocco Ortu e Scaglia.

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Concessione di anticipazione sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

ritti ed interessi situati nella R. F. P. J. in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia e Delli Castelli Filomena:

« Norme per la partecipazione delle donne alle giurie popolari nelle corti di assise ».

La onorevole Gennai Tonietti ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la recente approvazione della legge per la riforma delle corti di assise, istituendo il grado di appello, ha inteso risolvere il problema dell'insufficienza del vecchio ordinamento, che non dava per i reati più gravi la garanzia di un secondo esame di merito. È rimasto tuttavia impregiudicato, ma non risolto, il problema della partecipazione delle donne alle giurie popolari. Credo non sia opportuno dilazionare la soluzione di questo problema onde evitare incertezze sulla formazione delle liste dei giudici popolari, liste per le quali già pervengono ai sindaci richieste di iscrizione da parte di cittadini donne. D'altra parte, il principio della pari capacità giuridica dei sessi, sancito dalla Costituzione italiana, risponde ad una aspirazione profondamente sentita dalla coscienza politica e sociale della nazione, e risponde anche alla necessità di garantire il migliore e più efficace funzionamento delle corti d'assise. Siamo infatti convinti, anche se non tutti, che la donna potrà portare nei giudizi di assise, forse più e meglio dell'uomo, quel profondo senso di umanità, quell'intuito diagnostico della personalità umana, quella serena valutazione delle prove e dei fatti e, infine, quel senso di misura e di equilibrio nella determinazione concreta della sanzione, che costituiscono il fondamento e la giustificazione della giuria popolare.

La proposta di legge che abbiamo avuto l'onore di presentare alla Camera, volendo provvedere alle suesposte necessità, si è ispirata a due esigenze fondamentali. Prima: la concreta attuazione dei principi sanciti

dalla Costituzione; seconda: l'armonizzazione di questi principi con la reale posizione attuale della donna nel dinamismo della vita sociale italiana.

La prima esigenza, è noto, discende da tre norme fondamentali della Costituzione: dall'articolo 3, il quale statuisce che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso »; dall'articolo 51, che sancisce il principio per cui « tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge »; e dall'articolo 102, ultimo capoverso, per cui « la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

Queste tre norme fondamentali rispondono a un orientamento affermatosi in ogni paese civile e tendente al riconoscimento di una effettiva parità dei due sessi nella vita sociale e politica.

Iniziatosi nel mondo anglosassone, il movimento di emancipazione della donna si è sviluppato anche nei paesi latini da oltre mezzo secolo, e, caduti ormai i vincoli formali che sancivano una sua incapacità ad agire in alcuni settori, la donna partecipa attivamente con un contributo proprio alla vita sociale in tutte le molteplici attività intellettuali, morali e produttive.

Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno posto inoltre la donna allo stesso livello dell'uomo per ciò che concerne sacrifici e oneri; era pertanto logico ed ineluttabile che questa posizione di fatto fosse affermata in una solenne consacrazione formale della parità dei due sessi. Tale consacrazione ha avuto espressione anche nella Carta delle nazioni unite (preambolo e articolo 55) con la « dichiarazione universale dei diritti dell'uomo », elaborata da una Commissione dell'O.N.U. Anche la legislazione interna di tutti gli Stati civili è ispirata allo stesso principio informatore, e tutte le costituzioni moderne riconoscono il principio della parità e sanzionano l'effettiva partecipazione della donna alla vita pubblica. Ciò si riscontra sia negli Stati Uniti d'America, sia nell'Unione Sovietica, sia nelle costituzioni post-belliche (costituzione della repubblica di Bonn, articoli 3 e 117; costituzione della repubblica della Germania orientale; costituzione della repubblica popolare cinese.

La Repubblica italiana non poteva non seguire questo vasto movimento legislativo, non tanto per gli impegni formali assunti con l'articolo 15 del trattato di pace, che contiene

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

l'obbligo di assicurare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza alcuna distinzione di sesso (obbligo superfluo per l'Italia, che è madre di diritto e di civiltà), quanto perché, nella coscienza e nella sensibilità collettiva, era ormai matura la fase di perfezionamento formale della nuova posizione della donna, fase che ha del resto una luminosa tradizione nella scienza giuridica italiana e nella legislazione sviluppatasi con l'unificazione italiana.

Le tre norme programmatiche contenute nella Costituzione italiana agli articoli 3, 51 e 102 postulano quindi in modo perentorio una affermazione legislativa anche per quanto concerne la partecipazione della donna all'amministrazione della giustizia. Le norme suddette sono poste in una certa concatenazione logica che ha la ferrea struttura di un sillogismo. Infatti, ove i principi affermati negli articoli 3 e 51 si intendano nel loro giusto valore, l'espressione « popolo » dell'articolo 102 non può non comprendere gli individui dell'uno e dell'altro sesso, fusi in unità ideale senza la quale uno Stato democratico moderno non ha diritto di chiamarsi tale poiché ammetterebbe una esclusione indegna e una insanabile contraddizione.

Non si comprende invece perché, una volta regolata nella nuova legge sulle corti di assise la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, la donna, parte integrante del popolo, dovrebbe rimanere esclusa da questo diritto e da questa responsabilità. L'articolo unico della legge che abbiamo avuto l'onore di proporre intende appunto colmare questa lacuna con una affermazione concreta e senza ambiguità del principio della partecipazione della donna alle giurie popolari.

L'altro concetto di cui è espressione l'articolo unico ha suggerito l'opportunità di temperare l'affermazione testé illustrata del principio con l'effettiva importanza dell'elemento femminile nella vita sociale italiana.

In ottemperanza anche a quanto disposto dall'articolo 102 della Costituzione e dovendosi stabilire la formazione di un organo collegiale ristretto quale è la giuria popolare, è opportuno tener conto della proporzione esistente fra gli individui dei due sessi partecipanti in modo attivo e cosciente alla vita sociale.

Se è vero infatti che ormai la donna ha il più largo campo di azione, è altrettanto vero che essa ne usa potenziando, sì, la vita sociale con interventi sempre più diretti, ma sempre più coscienti e con sistemi consoni alle sue qualità fisiche e spirituali, senza storture inutili e dannose. Riteniamo perciò che la par-

tecipazione della donna nella vita sociale corrisponda a una proporzione di due a quattro; proporzione che abbiamo ritenuto giusto riprodurre nella giuria popolare. Penso sarebbe in contrasto con i principi di giustizia distributiva non regolare la partecipazione numerica della donna alle giurie popolari in modo da mantenere nell'organo stesso una corrispondenza per quanto possibile adeguata alla realtà sociale.

Esistono del resto precedenti legislativi del genere nell'ordinamento giuridico di altri Stati che hanno adottato il principio. Ad esempio, nell'ordinamento giudiziario della repubblica di Weimar, all'articolo 85, era stabilito che almeno la metà dei giudici dovessero essere di sesso maschile. Erano gli uomini che difendevano la loro maggioranza!

Noi riteniamo comunque che la limitazione del numero non sia una restrizione nei requisiti richiesti e che essa lasci quindi intatti lo spirito e la lettera dell'articolo 51 della Costituzione. La donna infatti potrà accedere alla carica di giudice popolare in condizioni di uguaglianza e di parità con l'uomo, come l'articolo 51 sancisce.

La limitazione del numero riguarda invece la struttura delle giurie popolari, per la quale è opportuno tener conto delle esigenze sociali del nostro tempo ed anche della particolare sensibilità del popolo italiano nei riguardi dell'amministrazione della giustizia.

Questa nostra proposta di legge trova, per quanto sancito nel primo comma dell'articolo unico, una opposizione vivace e risoluta da parte di coloro che sono decisamente contrari a qualsiasi forma di partecipazione della donna alla amministrazione della giustizia. Il secondo comma trova una già manifesta e aperta opposizione da parte di alcune vivaci sostenitrici ad oltranza della tesi opposta.

Con le mie oppositrici io so di avere in comune una esigenza e una aspirazione, che è quella tendente all'affermazione concreta nella nostra legislazione del principio sancito nell'articolo 51 della Costituzione. Ma io mi distacco da costoro poiché non desidero che siano molte le donne che dovranno assumere l'onere dalla giuria popolare, e per la gravità dell'onere stesso e per la durata dell'impegno, che terrebbe lontane per molto tempo quelle che lo assumono dai consueti obblighi e dai consueti compiti. Non credo, d'altra parte, che si possano fare delle analogie con un altro lodevole ed efficace diritto e dovere adempiuto della donna e riconosciuto recentemente: il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

diritto di voto. Il voto interessa tutte: tutte hanno da difendere, con quest'arma democratica, diritti e interessi profondamente sentiti. L'amministrazione della giustizia, invece, non può essere capita e sentita da tutte. La stessa preparazione per la funzione d'elettrice — preparazione necessaria per il cosciente adempimento del dovere del voto — può essere compiuta da qualsiasi donna di qualsiasi condizione sociale e in qualsiasi ambiente familiare essa viva. Le stesse esponenti della vita politica sono poche, ed è il popolo elettore stesso che si incarica di questa limitazione nel numero con quel suo caratteristico buon senso che, pur riconoscendo l'importanza e il valore della collaborazione e della partecipazione alla vita sociale e politica della donna, giudica opportuno che non siano molte coloro che debbano essere distolte per questi doveri dai consueti e preziosi compiti familiari. Per le giurie popolari questa selezione sarebbe invece affidata solo alla sorte: e le sorteggiate che chiedessero di esserne esonerate, abbiamo molti motivi per credere che non sarebbero forse le migliori.

Andiamo dunque per gradi, come per gradi sono state conseguite tutte le conquiste sociali. Anche per questa conquista diamo il tempo, del resto, a queste vivaci e generose associazioni femminili di compiere quel tale lavoro di formazione sociale della donna che le dia la capacità di conciliare i doveri sociali dell'epoca moderna, ognora crescenti, con quelli tradizionali che la società vuole le siano lasciati e conservati.

È dunque questa nostra proposta destinata ad essere « a Dio spiacente ed ai nimici sui »? È un modo di dire che non vorrei usare, anche perché non mi sento di identificare la sapienza divina con la sapienza di certe moderne e vivaci femministe del nostro tempo.

Le proponenti la legge saranno accusate, dunque, di femminismo da un lato e di antifemminismo dall'altro. Le posizioni di centro sono sempre le più scomode, spesso però sono le più efficaci e quelle che servono a raggiungere lo scopo che ci si prefigge. Senza sdegno respingo, tuttavia, per parte mia e dell'altra proponente, sia l'accusa di femminismo che quella di antifemminismo. Abbiamo una sola aspirazione, anche come parlamentari: vogliamo essere semplicemente donne, nel senso più alto e spirituale della parola. Per questo vogliamo essere interpreti fedeli di quel senso della misura che è preziosa caratteristica della donna italiana, e di quel buon senso che è proprio della donna di tutti

i tempi e che fa di lei l'indefettibile aiuto dell'uomo fin dalle origini dell'umanità.

All'obiettivo e fedele esame dei colleghi della Camera affidiamo, perciò, la nostra proposta di legge, la quale, nel suo articolo unico, pone un punto fermo sulle necessità del momento storico in cui viviamo: afferma ciò che non può essere negato, ma riconosce i limiti della propria affermazione (*Vivi applausi al centro e a destra*).

CONCETTI. Chiedo di parlare contro la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a titolo personalissimo dichiaro di essere contrario alla presa in considerazione di questa proposta.

V'è innanzi tutto una osservazione da fare, che discende dall'articolo 68 del nostro regolamento: di esso mi avvalgo non per trarre senz'altro la conclusione di una preclusione in atto, ma come premessa per considerare quanto è avvenuto nella discussione precedente, in ordine alla riforma della corte di assise...

PRESIDENTE. Onorevole Concetti, se vi fosse stato motivo di preclusione, secondo l'articolo 68, lo svolgimento della proposta di legge non sarebbe stato posto all'ordine del giorno.

CONCETTI. Onorevole Presidente, io non ho fatto questo richiamo perché potesse suonare minimamente come doglianza nei confronti della sua sagace direzione...

PRESIDENTE. La mia è una constatazione, onorevole Concetti. Dal resoconto stenografico della seduta del 16 marzo e dalla relazione al disegno di legge sulla riforma della corte d'assise si rileva che la questione della partecipazione delle donne alle giurie popolari fu rinviata, ossia rimase impregiudicata.

CONCETTI. È vero, onorevole Presidente, che la questione rimase impregiudicata, che cioè non fu escluso che le donne potessero far parte delle giurie popolari, seppure da un punto di vista psicologico — nel senso ad esempio degli articoli 40, 41 e 43 del codice penale — questa esclusione g'è c'è; ma è vero anche che il rinvio della questione fu fatto a quando il Parlamento avrebbe discusso tutta la materia relativa all'attuazione degli articoli 3, 51 e 102 della Costituzione.

Ora, signor Presidente, quale fatto nuovo è nato perché si debba immediatamente, cioè a così breve distanza da questa decisione della Camera, ritornare sulla decisione stessa? Mi pare che per una ragione obiettiva e molto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

serena, che dovrebbe convincere tutta la Camera, si dovrebbe concludere che non sia opportuno prendere ora in esame questa proposta di legge, diretta a disciplinare un aspetto soltanto di quella che potrà essere domani la partecipazione della donna agli uffici pubblici.

Potrei anche aggiungere — sempre a titolo del tutto personalissimo — che sono nel merito sostanzialmente contrario alla proposta medesima per il fatto che non dobbiamo nasconderci — o, almeno, così pare a me di dover interpretare — che la donna nella corte d'assise porterebbe un particolare elemento di emotività. Ora non so se questa emotività potrebbe essere più positiva che negativa. A me pare che sia più negativa che positiva (*Commenti*).

Forse qualcuno interpreta l'amministrazione della giustizia nel senso del film *Giustizia è fatta*, che tante polemiche ha suscitato, ma non ha sottolineato né valutato il problema dei requisiti morali che il giudice deve possedere per amministrare la giustizia. Per me, onorevoli colleghi, il requisito morale in tanto può esistere in quanto si vinca la emotività che potrebbe far travedere e quindi non amministrare serenamente giustizia.

Del resto, onorevoli colleghi, lo stesso testo della proposta di legge mi conforta in questa mia opinione, poiché esso dice che non possono far parte del collegio più di due donne. Mi permetto di commentare: o che forse tre donne in una corte d'assise sarebbero una iattura per l'amministrazione della giustizia? (*Commenti*).

Per questi motivi, singolarissimi, personali, dichiaro di votare contro, permettendomi, per consequenzialità logica nei confronti degli immediati precedenti della discussione sulla riforma della corte di assise, di invitare la Camera a votare contro la presa in considerazione. (*Applausi — Commenti*).

PRESIDENTE. Il Governo ha osservazioni da fare?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Con le consuete riserve, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Gennai Tonietti Erisia e Delli Castelli Filomena.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito la Commissione di scrutinio a procedere, nell'apposita sala, allo spoglio delle schede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità. (Difesa civile). (1593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, uno dei tanti presentatori di ordini del giorno dell'estrema sinistra ha dichiarato: « La legge presentata si potrebbe approvare: però essa dovrà essere attuata dall'attuale Governo. Noi non abbiamo fiducia nel Governo, soprattutto nei suoi propositi reconditi. Per questi motivi non voteremo a favore della legge ». E in realtà tutta la discussione si è ridotta a un processo alle intenzioni del Governo. L'esame delle singole disposizioni è stato fatto da alcuni oratori; ma tutti, indistintamente, hanno fatto il processo alle intenzioni, elevando critiche che andavano oltre il testo del disegno di legge.

Gli argomenti addotti circa una pretesa incostituzionalità del disegno di legge, o sulla inopportunità delle singole disposizioni, non hanno alcun fondamento. Nessuna legge appare più giustificata di questa, in base alle esperienze fatte, ai precedenti legislativi di tutti gli Stati e agli studi che in proposito sono stati compiuti dai nostri tecnici.

Quali sono gli scopi della legge? La legge si prefigge due scopi fondamentali: 1°) la organizzazione dei servizi di protezione della popolazione civile in caso di calamità in tempo di pace; 2°) la protezione della popolazione civile in caso di guerra (difesa civile in senso stretto). Negli scopi sono contenuti anche i limiti della legge e dei poteri del Governo. Tutte le disposizioni mirano ad assicurare la protezione delle popolazioni e null'altro.

Per quanto riguarda la protezione delle popolazioni in caso di pubbliche calamità, la legge non crea *ex novo*, perché abbiamo già disposizioni legislative che consentono degli interventi. Si tratta della unificazione e della riorganizzazione dei servizi, imposte dal-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

l'esperienza pratica e, soprattutto, dalla esperienza fatta negli ultimi anni in occasione di calamità naturali. Si tratta di approntare strumenti giuridici e mezzi materiali con i quali il Governo possa fronteggiare, meglio che per il passato, le situazioni che si determinano in occasione di calamità naturali.

La riforma che si imponeva in base alla esperienza è stata, indubbiamente, accelerata dalla necessità di fronteggiare i nuovi problemi della cosiddetta difesa civile, sorti a seguito dell'aggravarsi della situazione internazionale e che tutti gli Stati hanno dovuto considerare e regolamentare.

Che fosse sentita l'esigenza di un miglioramento dell'attuale struttura legislativa ed organizzativa dei servizi di assistenza e di protezione delle popolazioni in caso di calamità naturali, credo non occorran molte parole per dimostrarlo, perché l'insufficienza di tali servizi è stata denunciata in questa aula in più occasioni e, ripetutamente, durante la discussione di questo disegno di legge.

Basta dare una scorsa alla legislazione in materia, per convincersi come essa non risponda più neppure alla situazione di fatto.

La materia della protezione delle popolazioni in caso di calamità naturali è regolata dal regio decreto-legge 9 dicembre 1926, numero 2389. Secondo le disposizioni di questo decreto, l'azione di assistenza e di protezione è incentrata nel Ministero dei lavori pubblici. Infatti, è il ministro dei lavori pubblici che dà comunicazione delle calamità, che si verificano nel paese, al Presidente del Consiglio e agli altri ministri; è il ministro dei lavori pubblici che si reca sul posto e assume le funzioni direttive dell'assistenza alle popolazioni; è il ministro dei lavori pubblici che organizza lo sfollamento delle popolazioni, la loro sistemazione, provvede alla distribuzione di indumenti, alle cucine economiche e per l'assistenza all'infanzia; coordina la raccolta di indumenti e di altri aiuti nel paese, destinati alle popolazioni colpite, e utilizza le associazioni assistenziali private.

In pratica, negli ultimi anni, al Ministero dei lavori pubblici si è sostituito il Ministero dell'interno, presso il quale è stata istituita nel frattempo la direzione generale della pubblica assistenza. Poiché il Ministero dei lavori pubblici non ha una rete di comunicazioni autonome e di rappresentanti locali, le informazioni circa il verificarsi di calamità vengono date ad esso dal Ministero dell'interno, il quale provvede pure a informarne il

capo del Governo e tutti gli altri ministri interessati. Il Ministero dell'interno è il primo a intervenire coi vigili del fuoco, con le forze di polizia, con gli organi della pubblica assistenza e col prefetto che, anche per le disposizioni della legge del 1926, è il vero centro motore ed esecutore dell'azione statale locale.

In virtù di questa graduale sostituzione, in occasione, ad esempio, dell'inondazione del Calore, la prima comunicazione pervenne al ministro dell'interno, il quale provvide a convocare al Viminale i rappresentanti dell'autorità militare, del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura per disporre le misure urgenti di assistenza; provvide a mandare squadre di soccorso di vigili del fuoco da tutta Italia e reparti di polizia per la tutela dell'ordine pubblico e per integrare l'azione dei vigili; provvide a organizzare autocolonne di viveri e di indumenti a favore delle popolazioni sinistrate e agli alloggiamenti dei senza tetto. Il Ministero dei lavori pubblici si limitò agli interventi di ordine tecnico per il ristabilimento degli argini.

Terremoto degli Abruzzi. Eguale situazione: è il Ministero dell'interno che interviene, fornendo tende e cucine economiche e assicurando l'assistenza all'infanzia. Il Ministero dell'interno ha provveduto persino a organizzare la rapida riparazione di case lesionate, che con poca spesa potevano essere rimesse in condizioni di abitabilità, per evitare i maggiori danni dell'inverno. Se si fosse dovuto attendere l'entrata in funzione degli organi previsti dalla legge del 1926, i danni sarebbero stati incalcolabili.

In occasione dell'eruzione dell'Etna è stato il Ministero dell'interno che ha predisposto gli alloggiamenti per le popolazioni, che ha provveduto allo sgombero delle masserizie, all'assistenza e alla liquidazione anche di piccoli indennizzi ai sinistrati più bisognosi.

Altra grave calamità nella quale il Ministero dell'interno ha provveduto allo sgombero delle popolazioni, agli alloggiamenti ed alla assistenza, è stata l'inondazione del Reno. In questo caso ha provveduto anche a corrispondere, sin dal primo momento, a tutti i sinistrati rimasti disoccupati, una particolare indennità.

L'assistenza in tutti i casi è stata rapida e completa, rifiutandosi l'intervento di organizzazioni private. Ben più importante l'assistenza ai profughi — la più grande calamità lasciataci in eredità dalla guerra. Soppresso il Ministero per l'assistenza post-bellica, al quale era stata commessa, in un primo mo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

mento, l'assistenza ai profughi, reduci, sinistrati, ecc., gli importanti e gravosi compiti assistenziali a favore di un enorme numero di persone, e comprendente l'amministrazione di oltre cento campi profughi, fu affidata non al Ministero dei lavori pubblici ma al Ministero dell'interno.

Il disegno di legge non toglie nulla ai Ministeri tecnici. Non sarà compito del Ministero dell'interno di far costruire le case distrutte o bonificare i terreni alluvionali, o riparare i ponti lesionati, o ripristinare le linee ferroviarie interrotte. Tutta questa è materia che rimane di competenza delle altre amministrazioni. Al Ministero dell'interno viene affidato dalla nuova legge il compito dell'assistenza specifica a favore delle popolazioni e di coordinare l'attività delle altre amministrazioni e degli enti locali, per meglio fronteggiare i bisogni delle popolazioni colpite.

In sostanza, la legge non fa che legalizzare in parte lo stato di fatto creatosi negli ultimi anni e potenziare una branca importante dell'attività statale. E che la necessità di una unificazione dei servizi assistenziali per i sinistri in tempi di pace, e l'affidamento al Ministero dell'interno di tali servizi, non sia una trovata dell'attuale titolare del Ministero dell'interno, per allargare i propri poteri, è dimostrato dal fatto che la Francia ha costituito sin dal 22 marzo 1947 un consiglio superiore per la protezione civile, alle dipendenze del Ministero dell'interno, col compito, precisamente, di organizzare i servizi contro i danni della guerra e i sinistri del tempo di pace.

Ho già accennato che la riorganizzazione dei servizi di protezione per la popolazione civile, in caso di calamità naturali, è stata accelerata dalla necessità di provvedere alla difesa civile in senso stretto.

Che cos'è la difesa civile? La difesa civile è la predisposizione, in tempo di pace, di tutte le misure da applicare, perfezionandole e ampliandole, in tempo di guerra, al fine di prevenire o limitare i danni della guerra e per garantire la difesa del paese.

L'organizzazione della difesa civile è oggi un fatto presso quasi tutti gli Stati. Tutti gli Stati dell'oriente e dell'occidente hanno le loro leggi, e molti hanno già adottato concrete misure di protezione. L'Italia arriva ultima: e questo sta a testimoniare, onorevole Nenni, non quel che ella mostra di pensare, e cioè che il Governo sia tardo, ma il suo spirito pacifico; perché ci siamo illusi, come ci illudiamo ancora, che la pace non verrà meno, e adottando queste misure non per-

diamo la speranza che la pace sia salvaguardata. (*Interruzione del deputato Nenni Pietro*).

Ma questa speranza non deve impedire al Governo e al Parlamento di adottare quelle misure che sono ritenute necessarie, tenuto conto della situazione internazionale, e che tutti i governi, tutti i parlamenti responsabili hanno già adottato da lungo tempo.

Quali sono i criteri cui si sono ispirate le legislazioni straniere nell'organizzazione della difesa civile? Sono quattro i principali criteri informatori: primo, l'unificazione dei servizi della difesa civile presso un'amministrazione civile; secondo, la scelta del Ministero dell'interno come centro della difesa civile; terzo, l'organizzazione fondata prevalentemente sul volontariato in tempo di pace; quarto, poteri amplissimi all'amministrazione responsabile, considerandosi la difesa civile come parte integrante della difesa esterna del paese.

Vediamo come due paesi, a regime politico opposto, uno dell'oriente e uno dell'occidente, hanno disciplinato la difesa civile.

Primo: la repubblica popolare romena: essa ha regolato la materia con il decreto n. 222 del 9 settembre 1950, concernente la « difesa civile »:

« Articolo 1: La difesa civile del territorio comprende tutte le misure che devono essere predisposte in tempo di pace, applicate, perfezionate e completate in tempo di guerra, al fine di prevenire, limitare od eliminare gli effetti degli attacchi nemici ».

« Articolo 2: La difesa civile è obbligatoria in tutto il territorio della repubblica popolare romena ».

« Articolo 3: L'organizzazione, l'equipaggiamento, l'addestramento, la preparazione, la condotta, la propaganda e il controllo sulla difesa civile saranno esercitati dal Ministero dell'interno. Il coordinamento delle misure per la difesa civile con le misure della difesa attiva sarà attuato dal Ministero dell'interno in collaborazione col Ministero delle forze armate ».

« Articolo 4: Le deliberazioni del Ministero dell'interno concernenti la difesa civile sono obbligatorie per tutti gli organi statali, le istituzioni, le aziende, le organizzazioni economiche controllate dallo Stato, le organizzazioni di massa, nonché per tutta la popolazione del paese ».

« Articolo 5: I compiti inerenti alla difesa civile di cui agli articoli 3 e 4 saranno esplicitati dal Ministero dell'interno, tramite il comando per la difesa civile del territorio ».

« Articolo 6: Al fine di esplicitare le misure per la difesa civile, i ministeri i consigli del popolo, le istituzioni, le aziende, le organizza-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

zioni di massa, gli amministratori ed occupanti di edifici organizzeranno un servizio, cioè un ufficio o un responsabile per la difesa civile, così come le necessarie unità per la difesa civile, in conformità delle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno ».

« Articolo 7: In ogni regione funzionerà una commissione mista per la difesa civile, per condurre, dirigere e controllare l'esecuzione delle misure di difesa civile in tutta la regione. La composizione di questa commissione sarà stabilita con norme da emanarsi dal Ministero dell'interno ».

« Articolo 8: Gli organi e le unità per la difesa civile indicati nell'articolo 6 del presente decreto saranno istituiti entro un limite di tempo stabilito da istruzioni emanate dal Ministero dell'interno ».

« Articolo 11: I membri della popolazione in possesso dei necessari requisiti fisici, compresi fra i 16 e i 60 anni di età, che non siano utilizzati dalle forze armate, sono tenuti a compiere i servizi loro affidati nelle unità per la difesa civile del territorio. L'addestramento per la difesa civile è obbligatorio per tutti i membri della popolazione compresi fra i 16 ed i 60 anni di età ».

« Articolo 12: Il numero dei giorni necessari per l'addestramento sarà determinato dal Ministero dell'interno ».

Passiamo ad un altro esempio: l'Inghilterra. L'Inghilterra è all'avanguardia in materia di difesa civile e ha fatto una legge fin dal 16 dicembre 1948 che ha per titolo: « Legge sulla difesa civile ». Questa legge è importante anche perché risponde implicitamente ad una serie di quesiti, di critiche, di obiezioni che sono state fatte dagli oratori di estrema sinistra sulla validità di alcune norme contenute nel nostro disegno di legge. Trattandosi di un paese notoriamente di lunga tradizione liberale, il valore delle disposizioni assume particolare significato.

Ecco il provvedimento: Titolo I: « Rientrerà nelle funzioni del ministro designato (il segretario di Stato per l'interno) di adottare i provvedimenti che, di tempo in tempo, riterrà necessari e opportuni per gli scopi della difesa civile e, in particolare, e senza pregiudizio delle precedenti parole, i provvedimenti connessi alle seguenti materie e cioè: a) organizzazione, formazione, mantenimento equipaggiamento e addestramento delle forze e dei servizi per la difesa civile; b) organizzazione, equipaggiamento, addestramento per gli scopi della difesa civile delle forze di polizia dei corpi dei vigili del fuoco e degli addetti agli enti locali o autorità locali di po-

lizia, adibiti originariamente a servizi diversi da quello della difesa civile; c) istruzione della popolazione nella difesa ed equipaggiamento della stessa per gli scopi della difesa civile; d) approvvigionamento, immagazzinaggio e conservazione di beni e cose necessarie alla difesa civile; e) predisposizione, costruzione, mantenimento e trasformazione degli edifici, costruzioni e apprestamenti sotterranei, necessari alla difesa civile ed esecuzione di ogni altro lavoro necessario alla difesa civile. Il ministro designato può disporre che qualunque delle funzioni sopra indicate sia esercitata per suo conto da un altro ministro nei limiti che verranno da lui fissati ».

Da noi si è criticata la facoltà data al ministro dell'interno di coordinare l'attività di altre amministrazioni, inerente alla difesa civile, mentre nella legge inglese si stabilisce che il ministro dell'interno, per suo potere e con sua ordinanza, può disporre che qualunque delle sue funzioni siano esercitate da un altro ministro nei limiti che verranno fissati dallo stesso ministro dell'interno.

Altra norma stabilisce che « ogni ente locale o autorità locale di polizia dovrà assolvere tutte le funzioni in relazione alla difesa civile che il ministro designato prescriverà di compiere con appositi regolamenti ». Siamo nel paese classico dell'autogoverno locale; ebbene, in materia di difesa civile, la legge stabilisce che il ministro dell'interno ha pieni poteri, nei confronti degli enti locali, impartendo qualsiasi disposizione, che essi sono tenuti a osservare, con semplice regolamento.

I regolamenti emanati dal ministro dell'interno: « a) possono stabilire, per quanto concerne l'esercizio di qualunque funzione loro assegnata (agli enti locali) ai sensi di questa sezione, che qualunque ente locale o corpo di polizia sia tenuto a uniformarsi alle istruzioni del ministro designato; b) possono conferire facoltà al ministro designato, laddove egli sia convinto che un ente locale o un'autorità locale di polizia non abbia assolto come di dovere o si sia rifiutato di assolvere a qualunque funzione affidata in base alla presente sezione, di esercitare esso stesso tali funzioni, in nome e a spese di quell'ente o quella autorità locale di polizia, o autorizzare o ordinare a qualche altro ente o persona di esercitare quelle funzioni a nome e spese di quell'ente locale o di quella autorità di polizia; c) possono autorizzare o ordinare l'esecuzione di cose in contravvenzione e senza tener conto di qualsiasi disposizione legislativa...; d) possono autorizzare l'impiego

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

di personale, la predisposizione, costruzione e mantenimento di locali ed equipaggiamento, oltre qualunque limite imposto da qualunque disposizione legislativa» (*statutory provision*).

«Regolamenti da emanarsi dal ministro designato con il consenso della tesoreria possono autorizzare o disporre il pagamento da parte del ministro designato di contributi alle autorità locali... I detti contributi in caso di spese incontrate per l'esercizio di funzioni prescritte da regolamenti potranno corrispondere all'intero ammontare delle spese sostenute...».

E infine segue una disposizione, che sembrerà rivoluzionaria ai nostri oppositori, posta sotto la sezione: «Poteri per rimettere in vigore o emendare leggi relative alla difesa civile...».

Richiamiamo al riguardo tutto ciò che è stato detto a proposito del riferimento al regio decreto 11 agosto 1940, contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge.

PAJETTA GIAN CARLO. Già, ma vi era Mussolini.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Poi le risponderò, onorevole Pajetta. Intanto la prego di prendere nota di questo: che un paese libero, serio e responsabile, che vuole provvedere concretamente ai propri bisogni, sa dare al Governo anche i poteri necessari, compresa la facoltà al ministro dell'interno di richiamare in vita leggi riguardanti... (*Commenti all'estrema sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. Il Governo inglese non ha mai dato dei salvacondotti.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Dicevo: di richiamare in vita disposizioni di leggi che erano state messe in quiescenza, per effetto della cessazione dello stato di guerra.

Ecco la testuale disposizione della legge inglese: «Il ministro designato può, a mezzo di regolamento: a) richiamare in vigore ogni disposizione di legge sulla difesa civile del 1937 e del 1939, la cui validità sia stata sospesa con la legge sulla sospensione dei poteri per la difesa civile del 1945 e, in particolare e senza pregiudizio del significato generale delle precedenti parole, qualunque disposizione di quelle leggi relative a fabbriche, miniere, edifici commerciali e imprese di pubblica utilità, la validità delle quali sia stata sospesa; b) prescrivere che qualunque disposizione di quelle leggi che avesse perduto la sua validità prima dell'approvazione della legge sulla sospensione dei poteri per la difesa civile... possa essere nuovamente rimessa in vigore; c) apportare ad ognuna delle disposizioni di quelle leggi, sia in forza o per virtù di regolamenti fatti in

base al paragrafo a) e al paragrafo b) di questa sottosezione o in forza altrimenti, qualsiasi emendamento che egli ritenga opportuno a causa del tempo trascorso o necessario per adattarle a qualunque cambiamento che possa essere intervenuto dall'approvazione della legge sia nel diritto, sia nelle circostanze di fatto, ivi compreso, in particolare, ogni sviluppo effettivo o previsto nelle forme di offesa bellica; d) revocare qualunque disposizione delle dette leggi e, se ritiene necessario ed opportuno il farlo, avuto riguardo ai mutamenti detti nella sottosezione; e) sostituire ogni disposizione così abrogata con altrettante analoghe disposizioni; f) emendare o estendere ogni disposizione della legge sulla stima e la valutazione dei lavori per la difesa antiaerea per la Scozia del 1938».

Nella libera Inghilterra, dove il Parlamento ha le sue più nobili tradizioni, esso non si è sentito offeso approvando una legge che delega ad un solo ministro la facoltà di richiamare in vigore leggi ormai prive di valore o di emendarle. Per il nostro disegno di legge, si è detto ch'esso arrecherebbe grave offesa al Parlamento, perché dà al Governo non un potere legislativo, che nessuno ha chiesto, ma poteri di carattere amministrativo, regolamentare, esecutivo: poteri che gli spettano in base all'attuale Costituzione italiana.

Tutte le legislazioni degli altri paesi in materia di difesa civile si ispirano più o meno ai criteri comuni sopra illustrati.

Il disegno di legge presentato dal Governo ha tenuto conto, e non poteva non tener conto, oltretutto delle esperienze fatte dai paesi che ci hanno preceduti nell'attuazione dei provvedimenti per la difesa civile, anche degli studi fatti dai nostri tecnici. L'autorità militare che, da tempo, per incarico del Governo, studiava il problema della difesa civile, proprio lo scorso anno ebbe a rassegnare i risultati che sono stati tenuti presenti nell'elaborazione del disegno di legge.

«Difesa civile — dice la relazione — è la organizzazione intesa a prevenire, ridurre e riparare i danni dell'offesa nemica aerea e navale e interna e, subordinatamente, di qualsiasi calamità naturale nei riguardi della popolazione, delle sue attività di vita e di lavoro e del territorio sul quale esse si svolgono. Si esercita senza armi, ma concorre efficacemente con la difesa militare alla difesa nazionale, con il salvaguardare le forze morali e materiali dalle quali le armi traggono vita e vigore. Il nome di difesa civile si è generalmente affermato su quelli di «protezione antiaerea», «difesa passiva», «protezione ci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

vile od interna », perché meglio risponde ai caratteri di universalità, di analogia con la difesa militare ed economica, di dinamismo, ambientali, che sono propri dell'istituzione. La difesa civile ha stretta correlazione con la difesa aerea e contraerea territoriali, con la quale ha in comune la necessità dell'immediata segnalazione dell'offesa e con la difesa del territorio che agisce nello stesso suo ambiente e si vale, talora, degli stessi suoi mezzi.

E dopo avere illustrato i compiti specifici e particolari e precisato che « la difesa civile deve esistere fin dal tempo di pace... », e che: « in pace, è ammissibile il reclutamento volontario del personale... », venendo all'organo che deve dirigere la difesa civile, così si esprime: « Dalla ricognizione dei compiti della difesa civile è apparso come alle sue multiformi attività, da preparare in pace e svolgere in guerra, siano in diversa misura interessate tutte o quasi tutte le amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio, il servizio sanitario, il Ministero dell'agricoltura per l'alimentazione, il Ministero della difesa, per la correlazione in materia di mobilitazione civile, il Ministero dei lavori pubblici, ecc. Mentre non sarebbe possibile e utile riunire in un unico organismo centrale e direttivo della difesa civile tutti gli organi che comunque vi sono interessati, è per altro necessario un organo che fra essi assuma la responsabilità della difesa civile. Restringendo l'esame ad organi particolari, appare subito come il Ministero più qualificato ad assumere la direzione e la responsabilità della difesa civile sia quello dell'interno ».

Conclusione identica a quella già accettata da tutti i paesi: dall'Inghilterra alla Bulgaria. L'assunzione della difesa civile non è quindi un atto arbitrario, personale, dettato da motivi politici, del ministro dell'interno, ma una necessità obiettiva, e come tale universalmente riconosciuta.

La legge non è fatta per le persone, è fatta per rispondere meglio alle sue finalità. E se tutti gli altri paesi hanno riconosciuto che una amministrazione civile, l'amministrazione dell'interno, per la sua particolare organizzazione, è la più adatta ad assolvere il compito della difesa civile, non vedo perché in Italia si debba fare diversamente, e solo per evitare l'assurdo sospetto che affidando al Ministero dell'interno la difesa civile, possano essere minacciate le istituzioni democratiche.

Noi non abbiamo chiesto i poteri che la legge inglese o quella rumena o quella di

tanti altri paesi, hanno conferito al ministro dell'interno. Abbiamo chiesto quello che ritenevamo strettamente necessario nelle condizioni attuali per assicurare la difesa civile del paese. Il disegno di legge non fa ricorso a misure eccezionali e si inquadra rigorosamente nella Costituzione italiana.

Sono stati sollevati dubbi giuridici su alcune disposizioni del disegno di legge. L'onorevole Lucifredi ieri ha svolto brillantemente e in maniera, direi, definitiva, il tema della costituzionalità della legge, rispondendo con precisione scientifica a tutte le obiezioni e a tutti i quesiti che erano stati posti. Mi dispiace che l'opposizione non abbia ascoltato l'onorevole Lucifredi, perché anche se la sua parola non avrebbe modificato il suo comportamento finale, ascoltare la voce dell'avversario poteva essere, per lo meno, utile ai fini di un chiarimento. (*Applausi al centro e a destra — Interruzioni e commenti alla estrema sinistra*). E mentre invito i colleghi a leggere il discorso dell'onorevole Lucifredi, da parte mia, visto che sono presenti numerosi colleghi della opposizione, mi limiterò a riassumere gli argomenti da lui svolti, completandoli con qualche altro.

Gli articoli presi di mira dall'opposizione sono principalmente tre: il quattro, il sei e l'otto.

L'articolo 4, come è noto, prevede la requisizione dei beni e delle prestazioni personali. Tutti i giuristi di estrema sinistra hanno tentato di dimostrare che esso cozza profondamente contro le disposizioni della Costituzione. Per quanto riguarda la requisizione dei beni, l'articolo 4 dispone che « ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 2 e 3, e in caso di grave e urgente necessità pubblica », può essere disposta la requisizione dei beni.

Non si tratta per nulla di una norma rivoluzionaria, dato che una disposizione analoga esiste già nella legislazione italiana e rimonta nientemeno alla legge 20 marzo 1865, allegato E), la quale all'articolo 7 afferma che: « Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, essa provvederà con decreto motivato », ecc.

Il diritto di requisizione dei beni privati, riconosciuto dall'articolo 23 della Costituzione, ha quindi il suo antecedente legislativo addirittura in una legge del 1865. Nella legge in discussione noi abbiamo aggiunto un aggettivo che non c'era neppure nella precedente; infatti, mentre l'articolo 7 della legge citata afferma che si può procedere alla requisizione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

di beni « per grave necessità pubblica », nell'articolo 4, si dice « per grave e urgente necessità pubblica »: abbiamo, cioè, aggiunto un estremo che limita il campo di applicazione previsto dalla legge 1865.

L'affermazione che la disposizione dell'articolo 4 relativa alla requisizione di beni è in contrasto con la Costituzione non ha perciò nessuna consistenza giuridica. Su questo punto, per altro, gli oratori dell'opposizione si sono limitati a qualche breve intervento.

Dove l'opposizione è intervenuta compatta, mobilitando quasi tutti gli oratori che hanno preso la parola, è per la norma riguardante le prestazioni personali, ai fini di proteggere la popolazione civile e nei casi di pericolo per la sicurezza dello Stato.

Questa disposizione — si dice — è incostituzionale.

Incostituzionale, perché? Il diritto di imporre prestazioni personali è sancito nell'articolo 23 della Costituzione. Esso dispone infatti: « Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ». La Costituzione non disciplina la materia, ma si rimette ad una legge successiva per la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei limiti delle prestazioni personali.

Si è detto che l'interpretazione dell'articolo 23 va fatta in senso restrittivo; e l'onorevole Gullo ieri ha invocato pareri e ha espresso l'opinione che in sostanza le prestazioni personali di cui parla l'articolo 23 si ridurrebbero al servizio militare e ai tributi. Che questa interpretazione sia del tutto infondata e che, in base alla Costituzione, lo Stato ha il diritto di imporre ogni prestazione personale, è ammesso pacificamente da tutti i giuristi. Nel commento alla Costituzione di Baschieri, D'Espinosa, Giannattasio, con prefazione dell'onorevole Calamandrei, si legge: « In base all'articolo 23 non possono essere sollevati dubbi circa la liceità costituzionale della mobilitazione civile ed in genere del servizio di lavoro obbligatorio, sempre che disposto per legge ».

Il Mortati ed altri scrittori sono dello stesso avviso. D'altronde, gli stessi precedenti parlamentari, ricordati ieri dall'onorevole Lucifredi, confermano la tesi. L'emendamento all'articolo 23, presentato dall'onorevole Condorelli, per limitare le prestazioni personali al servizio militare, venne respinto unanimemente dalla Costituente, con la motivazione data dal Presidente che non si poteva accettare questa restrizione, perché vi erano

numerosi altri casi che giustificavano l'imposizione di prestazioni personali.

Anche le legislazioni straniere prevedono la possibilità di requisizioni e di prestazioni personali e per casi analoghi a quelli previsti dal disegno di legge. In Francia, la legge 11 luglio 1938, sull'organizzazione generale della nazione in tempo di guerra, ha addirittura tutto un titolo (il titolo III) che suona così: « Delle requisizioni delle persone »; e nove articoli ne fissano la disciplina.

Altro titolo contempla la requisizione dei beni.

Il problema della costituzionalità delle prestazioni personali, perciò, non esiste: il principio che lo Stato ha diritto di imporre prestazioni personali in base alla Costituzione è indiscutibile. Ci vuole la legge che le determini. Siamo perfettamente d'accordo; ed ecco la legge.

L'onorevole Gullo dice: « La legge che avete presentato, in ogni caso, è legge generica, indeterminata, che non dice nulla; anzi, non fa che riprodurre il disposto della Costituzione con altre parole. Quindi non avete assolto il compito dettato dalla Costituzione, che pretende una legge per stabilire i casi delle requisizioni personali ».

Ora, anche questa obiezione dell'onorevole Gullo non ha alcun fondamento. L'articolo 4 del disegno di legge precisa i casi nei quali possono essere chieste le prestazioni personali, limitandoli a due: grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o caso di pericolo per la sicurezza dello Stato. Il che significa che, fino a quando non si farà altra legge, lo Stato non potrebbe pretendere prestazioni personali fuori di questi due casi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

CORONA ACHILLE. Questi casi dipendono dalla volontà del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Dire che le prestazioni personali si possono chiedere in caso di calamità naturali non è rimettersi alla volontà del Governo, perché la calamità naturale è un fatto oggettivo.

SANSONE. Parole generiche!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Si noti, inoltre, che la legge non soltanto fissa i casi, ma stabilisce i fini per cui si possono chiedere le prestazioni personali: « ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 2 e 3 ». Dunque, non per altri fini, ma soltanto per quelli previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge. E l'articolo 4 fissa anche la misura delle prestazioni personali: « nei limiti strettamente indispensabili ».

SANSONE. Chi fa questa valutazione?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Che sorrida lei, di fronte a queste precisazioni, onorevole Sansone, un avvocato! Tutti coloro che hanno pratica di legge sanno che la legge non può contenere che norme generiche ed astratte; la concretezza, l'adeguamento della norma al fatto è compito del giudice e dell'avvocato. Che ci starebbero a fare giudici e avvocati, se la legge prevedesse tutte le ipotesi concrete, tutti i casi? La legge — in caso contrario — dovrebbe assumere proporzioni addirittura impensabili.

Voi potete discutere la norma generale, astratta, dire che è insufficiente, nebulosa; ma non potete pretendere che nella legge si precisino tutti i casi. Così facendo, noi traviseremmo la natura della legge ed entreremmo addirittura nel regolamento esecutivo, nell'attuazione pratica della legge, che non è del Parlamento, ma del potere esecutivo.

Se la legge si fosse limitata a dire soltanto questo, secondo me, avrebbe assolto il precetto legislativo dell'articolo 23, perché precisando i casi, i fini ed i limiti delle prestazioni personali, avrebbe assolto il precetto costituzionale. Ma la legge aggiunge qualche altra cosa: fissa anche le modalità concrete e pratiche per l'attuazione e lo fa richiamandosi alla legge del 1940. Vedremo in seguito il valore del richiamo alla legge del 1940; ma prendiamo atto intanto che la legge, a maggiore ossequio all'articolo 23 della Costituzione, non si limita soltanto a fissare i casi, i fini ed i limiti delle prestazioni personali, ma determina anche le modalità, sia pure con un richiamo ad un'altra legge, quella del 18 agosto 1940, n. 1741.

Si è detto che il richiamo a tale legge è in primo luogo incostituzionale e illegittimo; in secondo luogo, che si tratta di una legge fascista. Esaminiamo i due aspetti della legge, quello giuridico e quello politico.

È valido il richiamo alla legge del 1940? Si è detto: « Voi richiamate in vita un cadavere, una legge che è morta. Volete imporre al Parlamento il grave oltraggio di richiamare in vita un cadavere! ». Onorevoli colleghi, se noi avessimo veramente la facoltà di richiamare in vita dei cadaveri...

PAJETTA GIAN CARLO. Lo fate continuamente, facendo votare anche i cadaveri! (*Rumori al centro e a destra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. ...saremmo esseri soprannaturali! Ammesso che la legge fosse morta, l'onorevole Lucifredi ha dimostrato ieri la perfetta legittimità di richiamare in vita una legge non più in vigore. Non avete che da leggere quanto ha detto in pro-

posito l'onorevole Lucifredi. Ma io voglio aggiungere che questo potere di richiamare in vigore leggi morte noi l'abbiamo esercitato tante volte. Lo esercitò l'Assemblea Costituente, l'avete esercitato voi, onorevoli colleghi, appena pochi giorni fa, perché è di pochi giorni fa la legge 18 maggio 1951, n. 828, la quale dispone: « Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima ».

La legge del 1915, per la parte riguardante la composizione dei consigli provinciali, era morta da circa trent'anni, perché il fascismo aveva soppresso i consigli provinciali. Noi, ricostituendo i consigli provinciali, attraverso le elezioni democratiche, per il loro funzionamento, abbiamo richiamato in vigore la legge del 1915! Il principio, quindi, di richiamare in vita le leggi morte, per qualsiasi motivo, non è anormale, anticostituzionale, illegittimo, così come molti oratori di estrema sinistra hanno sostenuto in questa Assemblea; e l'onorevole Jervolino vi ha fatto l'elenco di tutte le leggi morte che la Costituente ed il Parlamento hanno richiamato in vita.

Si è obiettato: come fa il cittadino a conoscere la legge del 1940? L'onorevole Lucifredi ha già risposto osservando che il codice civile consente la facoltà del rinvio addirittura a leggi straniere — allorché si tratta di risolvere, davanti a giudici italiani, controversie che riguardano rapporti internazionali — a leggi, cioè, approvate da un altro Parlamento! E voi trovate illegittimo, anticostituzionale, il richiamo ad una legge italiana del 1940!

Anche se la legge del 1940 fosse da considerarsi morta, il Parlamento avrebbe il diritto di richiamarla in vigore, perché questo è un principio accettato dalla legge comune. Abbiamo visto addirittura il Parlamento inglese che dà al solo ministro dell'interno la facoltà di richiamare in vita le leggi riguardanti la difesa civile del 1937. Mentre da noi si contesta la possibilità di richiamare in vita, con legge, una legge che secondo me non è neppure morta.

La legge del 1940 porta questo titolo: « Norme per la disciplina delle requisizioni » e all'articolo 2 dispone: « Le norme sono applicabili... ».

SANSONE. In nome del duce...

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Lasciamo andare. Discutiamo seriamente i problemi giuridici.

L'articolo 2 dispone: « Le norme sono applicabili quando è ordinata l'applicazione in tutto o in parte della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, salvo che nel provvedimento che detta l'applicazione si disponga diversamente, in caso di mobilitazione generale o parziale o in ogni altro caso in cui, con determinazione del duce del fascismo (*Commenti all'estrema sinistra*), sia ritenuto necessario nell'interesse dello Stato ».

Richiamando in vita il testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 noi abbiamo precisato che le disposizioni sono richiamate « in quanto applicabili ». Ora è evidente che se nella legge del 1940 vi sono disposizioni in contrasto con il nostro ordinamento giuridico, esse non avranno valore, ma la guerra e la mobilitazione generale non sono fatti di un « duce ». Il duce, fuori dei due casi indicati, poteva ordinare a suo piacimento requisizioni; e questa disposizione oggi è inapplicabile: ma nei due casi dello stato di guerra e della mobilitazione generale la legge è sempre applicabile. Naturalmente se manca lo stato di guerra o la mobilitazione generale, le disposizioni non si possono applicare; ma se per malaugurata ipotesi lo stato di guerra si riproponesse o se il Governo italiano, per far fronte ad una minaccia straniera, fosse obbligato a proclamare la mobilitazione generale, secondo me la legge del 1940, per quanto attiene alle disposizioni tecniche per la requisizione dei beni e delle prestazioni personali, riacquisterebbe il suo pieno vigore.

Il decreto luogotenenziale dell'8 febbraio 1946, n. 49, non ha abrogato espressamente la legge del 1940, ma ha dichiarato cessato lo stato di guerra. Con la cessazione dello stato di guerra è venuto meno il diritto di valersi della legge del 1940. Ma se, per malaugurata ipotesi, il Governo italiano fosse obbligato a dichiarare lo stato di guerra, quella legge riprenderebbe il suo valore giuridico.

E veniamo ora al contenuto delle norme, cioè a dire all'aspetto politico del richiamo. È stato detto che la legge del 1940 è « la più vergognosa legge fascista ». L'onorevole Lucifredi ha risposto ieri in proposito, dimostrando, anzitutto, che non trattasi di legge fascista. La legge del 1940 è in sostanza un testo unico, elaborato — è stato ricordato qui — da un giurista che milita nelle file dell'estrema sini-

stra e che, onorevole Nenni, fu suo capo di Gabinetto. Il compilatore ha fatto un'opera pregevole dal punto di vista tecnico-giuridico, e l'onorevole Lucifredi vi ha citato ieri i giudizi favorevoli dati da giuristi e da riviste giuridiche di tutti i paesi. Nel testo unico sono riprodotte norme preesistenti al fascismo; e il compilatore si ispirò prevalentemente al progetto elaborato dalla commissione reale nominata, credo, dall'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, durante la guerra 1914-18, per la riforma delle leggi sull'espropriazione per pubblica utilità. La commissione esaurì i suoi lavori nel 1928, e il testo fu tenuto presente nella redazione della legge del 1940.

Le norme di detta legge si trovano quasi uguali nella legge francese dell'11 luglio 1938 per la organizzazione generale della nazione per il tempo di guerra.

Ma c'è qualcosa di più. Per incarico del Governo, il Consiglio di Stato, fin dal 1946, fu incaricato di redigere un nuovo testo legislativo per la disciplina delle requisizioni, appunto per adeguare il testo unico del 1940 e per sopprimere tutte quelle disposizioni che erano incompatibili con la nuova situazione politica italiana. Ebbene, nel testo elaborato dal Consiglio di Stato, che in quel momento era presieduto da Meuccio Ruini, il quale era, nello stesso tempo, presidente della Commissione dei settantacinque, che elaborava la Costituzione, sono riprodotte quasi *ad litteram* le disposizioni riguardanti le requisizioni dei beni e delle prestazioni personali, contenute nella legge del 1940, perché, come osserva la relazione illustrativa del progetto, la buona formulazione tecnica delle disposizioni della legge del 1940 non poteva negarsi e andava tenuta presente per la elaborazione del testo unico definitivo.

L'articolo 1 del nuovo testo unico sulle requisizioni, elaborato dal Consiglio di Stato, e che sarà discusso prossimamente dal Consiglio dei ministri (il richiamo quindi alla legge del 1940 — come prevede lo stesso articolo 4 del disegno di legge — ha valore soltanto temporaneo) così dispone: « La requisizione dei beni può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica. La requisizione delle prestazioni personali può essere ordinata soltanto per grave ed urgente necessità pubblica dipendente da pubblica calamità o da uno stato di pericolo per la sicurezza esterna del paese ».

Il nostro articolo 4 non fa che riprodurre letteralmente, salvo l'aggettivo, di cui dirò subito, ..

NENNI PIETRO. Meno « esterno ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non c'era bisogno dell'interruzione. L'ho già detto.

...l'articolo 4 del disegno di legge elaborato dal Consiglio di Stato sotto la presidenza di Meuccio Ruini.

CORONA ACHILLE. In quale data?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il nuovo testo fu approvato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma dopo l'approvazione dell'articolo 23 che il Consiglio di Stato tenne presente.

Per quanto si riferisce all'aggettivo « esterna », nella relazione è spiegato: « La requisizione delle prestazioni personali, come quella che incide più gravemente nella sfera di autonomia individuale, sembra che si possa limitare soltanto a casi di eccezionale gravità, quali sono appunto quella della pubblica calamità e dello stato di pericolo per la sicurezza esterna del paese ». « È superfluo avvertire — aggiunge — che uno stato di pericolo per la sicurezza esterna del paese può verificarsi indipendentemente dall'esistenza di un vero e proprio stato di guerra e quindi anche quando non siano applicabili le speciali disposizioni stabilite per il tempo di guerra ».

Data questa motivazione, abbiamo ritenuto inutile l'aggiunta dell'aggettivo « esterna ».

Questa è la genesi dell'articolo 4: l'articolo che è stato denunziato addirittura come un abominio, come la negazione radicale della Costituzione, come l'attentato più grave ai diritti della persona umana.

Vediamo ora se i due casi per i quali sono previste le prestazioni personali e le requisizioni dei beni meritino l'applicazione dell'articolo 23. Penso che nessuno creda seriamente che il Governo, in caso di pubblica calamità, non abbia il diritto di chiedere ai cittadini di prestare assistenza alle popolazioni colpite. E' per il caso di pericolo per la sicurezza del paese? Il pericolo per la sicurezza del paese, che investe cioè l'intera nazione, è indubbiamente, molto più grave di una calamità naturale, come, ad esempio, un'eruzione dell'Etna che investe pochi paesi e qualche migliaia di abitanti. Prima che nell'articolo 4 della legge il dovere delle prestazioni, in tal caso, è sancito nel codice penale. L'articolo 662 del codice penale stabilisce, infatti, che: « chiunque in occasione d'un tumulto o d'un pubblico infortunio — il nostro caso di calamità — e di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di reato, ecc., si rifiuti di prestare il suo aiuto è punito con l'arresto sino a tre mesi ».

È un reato rifiutarsi di dare la propria opera personale in caso di pubblico infortunio o di comune pericolo — e il pericolo per tutto il paese non è forse pericolo comune? — mentre la richiesta da parte degli organi dello Stato di prestazioni personali in tal caso sarebbe incostituzionale? Non può esservi dubbio che i due casi ipotizzati per imporre ai cittadini prestazioni personali e requisizioni di beni appaiono più che giustificati.

In Francia la legge 11 luglio 1938 consente al Governo di ricorrere alla prestazione personale in caso di « tensione internazionale », che è certamente un caso meno grave e comunque analogo al « pericolo per la sicurezza del paese ».

In Inghilterra la legge sullo stato di emergenza consente al Governo poteri di cui noi non abbiamo neppure l'idea. E quando entra in vigore lo stato di emergenza? « Quando risulti che sia stata intrapresa o sia stata minacciata da parte di qualunque persona o associazione di persone qualsiasi azione di natura tale o di entità tale che possa ritenersi come ostacolo ai rifornimenti o alla distribuzione di viveri, di acqua, di combustibile, di luce o ai servizi di locomozione, oppure sia intesa a privare la comunità o parte di essa di servizi essenziali alla vita civile ». Non « pericolo per la sicurezza del paese »: basta che sia in pericolo il rifornimento dell'acqua potabile o del combustibile, o della luce, o altri servizi indispensabili; in tali casi, il Governo, con suo decreto, senza una legge, ha facoltà di fare tutto quel che crede per assicurare la vita al paese. La legge fu applicata l'anno scorso, in occasione dello sciopero dei portuali, quando il Governo, che è un Governo di lavoratori, riconosciuto il carattere squisitamente politico dello sciopero stesso, non esitò ad intervenire per far valere i diritti della collettività sulla fazione che minacciava i rifornimenti. (*Commenti*).

Ma noi non chiediamo questo, onorevoli colleghi. Il Governo italiano si limita a chiedere di potere imporre prestazioni personali quando sia in gioco la sicurezza del paese, o in caso di pubblica calamità. E a quale fine, in definitiva, noi chiediamo questi poteri? Al fine di proteggere la popolazione civile.

Si dice: queste sono le disposizioni formali, ma voi farete altro uso della legge.

Ma, onorevoli colleghi, non possiamo fare le leggi in base ai processi alle intenzioni, alla suspicione personale. Le leggi vanno valutate obiettivamente, per le loro disposizioni formali, indipendentemente da chi deve applicarle, specie se si tratta di leggi che non

sono fatte nell'interesse di una maggioranza o di un Governo, ma nell'interesse di tutto il paese, del quale fa parte anche l'opposizione.

Si è criticata la norma che affida al Consiglio dei ministri di decidere sull'esistenza dello stato di pericolo per la sicurezza del paese.

In Francia, secondo la legge 11 luglio 1938, « Con deliberazione del Consiglio dei ministri viene dichiarato lo stato di tensione internazionale con conseguente applicazione della legge sulle prestazioni personali e requisizioni di beni ». È la formula adottata da noi.

E così in Inghilterra: « Con ordine in consiglio », non con legge del Parlamento. Perché non si tratta di materia di legge formale: si tratta di dichiarare l'esistenza di uno stato di fatto che sorge anche da una valutazione politica. L'organo più idoneo a fare questa dichiarazione è il Governo, al quale spetta preminentemente il dovere di garantire ogni momento la sicurezza del paese: e in democrazia il Governo è Governo perché ha la fiducia del Parlamento, cioè del paese.

Ma il Governo può abusare? Evidentemente, di tutte le leggi si può abusare. Ma non per questo non dobbiamo fare le leggi! E aggiungo: siamo in regime democratico; il che significa che l'applicazione di questa legge sarà fatta sotto il controllo del Parlamento, dell'opinione pubblica e della stampa, e in tali controlli democratici il Governo troverà i limiti alla propria attività. Significa che, dichiarato lo stato di pericolo pubblico, il Parlamento potrà chiedere al Governo di dare spiegazioni e con un voto annullare la decisione del Governo.

Questo è il regime democratico!

Se al regime democratico subentra una dittatura, nessun limite legale varrà a frenarla. Il dittatore fa e disfà le leggi a suo libito.

Si è lamentato che la legge affida al ministro dell'interno il potere di requisizione.

Vi ho letto quali poteri le leggi affidano al ministro dell'interno in Stati democratici e in Stati a democrazia progressiva. Il progetto in discussione si limita ad attribuire al ministro dell'interno un'attività puramente amministrativa, quale gli spetta nella veste di capo responsabile dell'amministrazione.

Se la difesa civile viene affidata al Ministero dell'interno, evidentemente non può essere che il ministro dell'interno a ordinare le prestazioni personali e le requisizioni, necessarie allo scopo; e di concerto con altri ministri, se vi sono ministri interessati. Dire

che la legge dà al ministro dell'interno poteri dittatoriali significa voler fare opposizione preconcetta.

E veniamo all'articolo 6, al problema dei volontari.

Qui l'opposizione si è abbandonata a manifestazioni addirittura incontrollate. Si è preteso e dato per dimostrato che l'articolo 6 crea una milizia armata di parte e che quindi, tutto il resto appariva conseguenziale e legittimo.

Se fosse vero che l'articolo 6 crea una milizia armata di parte, le critiche dell'opposizione sarebbero fondate. Gli è, però, che manca la premessa, perché l'articolo 6 non crea nessuna milizia, nessun corpo speciale e tanto meno una milizia armata e tanto meno ancora una milizia di parte. Per i comunisti il richiamo alle milizie fasciste è di prammatica, ogni volta che la democrazia cerca di organizzare i mezzi di difesa. In Francia, allorché il Governo, lo scorso anno, approvò il progetto per la difesa passiva del territorio, il capo della opposizione comunista francese presentò la seguente interpellanza a quel Governo: « Sulle misure illegali che sta prendendo, decretando la formazione di una guardia territoriale che costituisce di fatto una milizia fascista di guerra civile e di tradimento nazionale ».

È lo stesso linguaggio, direi le stesse frasi fatte, dei comunisti nostrani.

Una voce all'estrema sinistra. Le stesse cose, onorevole ministro.

SCELBA, *Ministro dell'interno.* In Francia vi era un Governo composto non esclusivamente di democristiani, ma di tutti i partiti democratici, quando fu approvato quel decreto. È perciò che non ci meraviglia l'accusa che ci viene rivolta. Dicevo che non era vera la premessa, e cioè che questa legge crei una milizia armata di parte. Ecco quanto dispone l'articolo 6: « Per lo svolgimento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 il ministro dell'interno può avvalersi anche di personale volontario, da iscriversi in appositi quadri ». Ma vi è anche un'aggiunta della Commissione, concordata con il ministro dell'interno, proprio al fine di togliere qualsiasi possibilità di equivoco. L'aggiunta era sottintesa già nell'articolo 6, ma si è voluto precisare per fugare ogni dubbio e ogni preoccupazione: « Il personale volontario non potrà essere impiegato per impedire l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi né per compiti di polizia ». Né milizia, né milizia armata o di parte; perché nella legge è detto espressamente che il personale volontario non potrà essere impiegato per compiti di polizia. I compiti cui sono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

chiamati questi volontari sono precisati nell'articolo 6 e limitati alla protezione della popolazione civile in caso di calamità, in caso di guerra o in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato.

La funzione di protezione della popolazione civile viene assolta in primo luogo da personale statale, in secondo luogo da personale ex statale, che può essere richiamato in servizio e, se è necessario, anche da volontari, i quali perciò non costituiscono un corpo autonomo, ma s'inseriscono in un'organizzazione statale regolata per legge. E ciò non è un fatto straordinario o nuovo. L'organizzazione dei vigili del fuoco è basata sullo stesso sistema. Vi è un personale stabile e un personale volontario. Quello stabile — stipendiato dallo Stato — presta servizio esclusivo e continuativo; invece il personale volontario se ne sta a casa, viene ogni tanto chiamato per addestramento e, quando vi è bisogno, viene impiegato ad integrazione del personale stabile. E ciò con risparmio di spese per lo Stato.

Al fine di giustificare le asserite recondite finalità della legge, che mirerebbe a creare una milizia di parte, si è fatto ricorso alle polemiche giornalistiche che precedettero la presentazione del progetto, e qualcuno ha voluto richiamare anche dei miei discorsi.

Per quanto riguarda le mie opinioni in ordine alla possibilità di ricorrere ai cittadini per tutelare le istituzioni democratiche, nel mio discorso di Torino del novembre scorso così mi esprimevo: « Condanniamo il ricorso all'intervento di privati cittadini e da chiunque armati per la difesa dello Stato e delle sue istituzioni. Rivendichiamo solo alle forze organizzate dello Stato il diritto e il dovere di far valere le leggi, quelle forze che fino ad oggi con tanto coraggio, con assoluto spirito di disciplina e di dedizione, hanno operato per la salvaguardia delle istituzioni democratiche. Ad esse soltanto l'onore di proseguire l'impresa. E noi possiamo assicurare il paese che le forze dello Stato, potenziate dai nuovi provvedimenti adottati dal Governo e dall'aumento delle forze di polizia, sono in grado di sventare ogni tentativo sovvertitore e di aumentare la sicurezza individuale dei cittadini ».

E nel discorso del 15 agosto scorso alla basilica di Massenzio, che cosa ebbi a dire? Facevo, forse, appello ai cittadini per armarsi e per difendere le istituzioni? No! Dicevo questo: « La difesa della libertà non è dovere esclusivo del Governo e della polizia. Al Governo spetta di organizzare lo sforzo collettivo; la polizia farà la sua parte; ma tutti de-

vono convincersi che soltanto lo sforzo solidale, il sacrificio comune e il coraggio degli uomini liberi salveranno la patria e la libertà. Tutti devono rendersi conto che dallo sforzo individuale e dal coraggio dei singoli dipende la causa della pace e della libertà. Ma la forza materiale non basta. Occorre temprare gli spiriti contro l'azione nefasta della propaganda comunista ».

Era un appello ai cittadini affinché reagissero alla propaganda comunista, in difesa delle istituzioni democratiche. Io ho sempre negato che lo Stato dovesse ricorrere a privati cittadini per difendere le istituzioni. Conosciamo la storia italiana. Non vi è bisogno di ricorrere a Machiavelli. Basta l'esperienza fascista per capire che le milizie di parte non difendono le istituzioni. Se il regime poggia sul diritto e sul consenso dei cittadini, Governo e Parlamento, se vogliono, troveranno i mezzi per assicurare la difesa delle istituzioni. Se noi reprimiamo le organizzazioni armate private, è appunto perché vogliamo che soltanto lo Stato, con le sue forze organizzate, difenda le istituzioni democratiche.

Come si può, perciò, dire che noi vogliamo organizzare un corpo armato di polizia, una milizia di parte, che vogliamo riesumare addirittura la milizia fascista? È facile fare della demagogia, non altrettanto negare la verità. E la verità è che con l'articolo 6 non si crea nessun corpo nuovo né milizia di parte; ma si fa appello ai volontari che vanno ad integrare organismi di Stato, per assolvere i compiti della protezione della popolazione civile in caso di calamità, o in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato, così come hanno fatto e fanno tutti gli Stati del mondo.

Oratori dell'opposizione hanno denunciato il fatto che le norme per l'utilizzazione dei volontari siano state affidate al ministro dell'interno, e in ciò si è visto una minaccia alla democrazia, quasi che si trattasse di un potere eccezionale.

Vediamo come si comportano gli altri paesi in materia.

In Inghilterra si è creato addirittura un corpo speciale per la difesa civile, composto esclusivamente di volontari. Il corpo è stato creato con un'ordinanza del ministro dell'interno emessa in base alla legge sulla difesa civile. L'ordinanza 30 maggio 1949 dispone tra l'altro: « Sarà costituito il corpo della difesa civile come forza per la difesa civile della Gran Bretagna. Il corpo sarà formato da volontari, arruolati dal ministro dell'interno o da quegli enti o persone che egli potrà autorizzare ad agire a questo riguardo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

per suo conto. I membri del corpo possono essere esonerati o licenziati... prima dello scadere del termine dal ministro dell'interno... Il corpo sarà mantenuto, equipaggiato e addestrato secondo le direttive che il ministro dell'interno impartirà di tempo in tempo. Il ministro dell'interno determinerà di tempo in tempo le condizioni di servizio dei membri del corpo ».

E negli altri paesi? Nei paesi comunisti non soltanto i volontari per la difesa civile, ma addirittura gli stessi corpi di polizia sono organizzati con disposizioni di competenza esclusiva del ministro dell'interno.

In Cecoslovacchia, ad esempio, secondo la legge 21 dicembre 1948, n. 286, sulla sicurezza nazionale: Paragrafo 1°: « Compito del Ministero dell'interno e dei comitati nazionali è di difendere l'ordinamento democratico popolare, di sorvegliare le frontiere statali, di assicurare la sicurezza personale, la proprietà e di mantenere l'ordine ». Paragrafo 2°: « Il corpo di sicurezza nazionale è organizzato militarmente ed i suoi membri sono subordinati ai loro comandanti e al ministro dell'interno ». Paragrafo 3°: « Membro della polizia può diventare un cittadino cecoslovacco ossequiente alle istituzioni democratiche, ligio all'ordinamento democratico popolare e che abbia superato il 18° anno di età ». Paragrafo 4°: « Ufficiali del corpo possono diventare soltanto persone devote all'ordinamento democratico popolare ». Paragrafo 15°: « I comitati nazionali non possono, d'ora in poi, organizzare, per propri fini, corpi di sicurezza. In casi urgenti (difesa degli interessi menzionati nel paragrafo 1° della legge), anche volontari, cioè cittadini fidati, possono fare servizio nei corpi di polizia. Tali persone hanno gli stessi diritti e doveri propri degli agenti di polizia ».

In un paese retto a regime comunista non si trova liberticida l'uso di volontari per compiti di pubblica sicurezza !

Con legge 10 marzo 1951, in Romania si è organizzato uno speciale « servizio di guardia statale, nelle imprese e nelle organizzazioni economiche di Stato, nonché nelle organizzazioni cooperative » con lo scopo di « salvaguardare la sicurezza e la difesa dei beni pubblici ». All'articolo 2 si legge: « Le modalità della organizzazione e del funzionamento del servizio di guardia saranno stabilite con decisione del Consiglio dei ministri ». Nella stessa Romania, con legge 30 luglio 1948, fu costituita: « La direzione generale della sicurezza del popolo... nel quadro del Ministero degli affari interni ». L'articolo 3

dispone: « L'organizzazione, l'inquadramento, la dotazione, le attribuzioni e il funzionamento di tutti i servizi centrali ed esterni della direzione generale della sicurezza del popolo, saranno regolati con decisioni ed istruzioni interne del ministro degli affari interni. Tali decisioni e istruzioni non si pubblicano ».

Come si vede, in un paese comunista, al ministro dell'interno è data la facoltà di organizzare addirittura un corpo di polizia con decisioni e istruzioni segrete del ministro stesso !

In Bulgaria si arriva addirittura a questo estremo: si crea un tribunale militare presso il Ministero dell'interno. La legge 27 marzo 1951 dispone infatti: « Vengono istituiti il tribunale militare e la procura militare presso il Ministero dell'interno, che agiscono in base alle disposizioni del presente codice... Il controllo giudiziario-amministrativo dei vari uffici militari-giudiziari e impiegati addetti che fanno parte del tribunale militare presso il Ministero dell'interno è esercitato personalmente dal ministro dell'interno, oppure mediante una persona appositamente da lui designata e facente parte dell'amministrazione del Ministero ».

Ecco, onorevoli colleghi, che cosa avviene nei paesi a regime democratico progressivo. In Italia i comunisti accusano di fascismo il ministro dell'interno, e il Governo di violare la democrazia, solo perché si pretende di utilizzare dei volontari per compiti di protezione civile delle popolazioni !

Io comprendo la vostra opposizione politica, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra; ma non invocate la Costituzione ! Voi potete dire che non avete fiducia, pregiudizialmente, nel Governo e che disapprovate per motivi politici tutte le leggi da esso proposte; ma non invocate la democrazia, che è fuori causa ! Voi non avete il diritto di dire al paese che con questa legge « si è iniziato il processo di fascistizzazione dello Stato ». Una tale affermazione suona offesa alla verità, alla Costituzione italiana. (*Applausi al centro e a destra*).

Abbiamo dimostrato l'assoluta inconsistenza delle critiche di ordine costituzionale e delle preoccupazioni di ordine politico per l'ordinamento democratico dello Stato.

La legge in esame non esce fuori dal quadro della legalità democratica e dispone, per quanto attiene ai poteri del Governo, meno di quanto non dispongano le leggi similari di tutti gli altri paesi. La legge che abbiamo presentato risponde ad esigenze tec-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

niche e impellenti riguardanti la difesa del paese.

L'Italia è l'ultima a pensare a simili esigenze. È dall'ottobre che noi discutiamo intorno a questa legge, la quale ha battuto il *record* per interventi di oratori, per ordini del giorno, e per emendamenti, tutti miranti alla stessa finalità: impedire o ritardare l'approvazione della legge.

Io non cerco di spiegare i motivi, ma non posso non far constatare il fatto che l'opposizione cerca di impedire con ogni mezzo l'approvazione della legge. E poiché non ci sono motivi costituzionali e preoccupazioni di carattere democratico che legittimino il comportamento dell'opposizione; devo dire che impedendo l'approvazione della legge, e con simili sistemi, non soltanto vengono sabotate le istituzioni parlamentari, ma viene sabotata, consciamente o inconsciamente, la difesa del paese. (*Applausi al centro e a destra*).

Ebbene, onorevoli colleghi, io ritengo di dover richiamare l'attenzione di tutti i partiti democratici e del paese su questa situazione. Noi riteniamo che non fare quello che è necessario per la difesa del paese, quello che tutti i paesi hanno fatto, approvando a tamburo battente leggi ben più gravi e ben più serie di quella da noi presentata, non fare questo significa operare contro gli interessi del paese e contro gli interessi della democrazia.

Coloro che stanno in agguato contro di essa l'attendono su questo terreno; sulla sua incapacità a difendere i vitali interessi della nazione.

Io faccio appello, perciò, a tutti i partiti democratici, affinché il tentativo che minaccia alle fondamenta le istituzioni democratiche e il paese sia stroncato. Il Governo ha fatto il suo dovere. (*Vivissimi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre componenti per ciascuna delle sette Commissioni parlamentari consultive previste per gli enti di riforma agraria, istituiti a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

per l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino:

Votanti 387 — Astenuto 1.

Hanno ottenuto voti gli onorevoli:

Germani 189 — Ceccherini 188 — Perrotti 139;

Voti dispersi 29;
Schede bianche 42.

Proclamo eletti gli onorevoli:

Germani — Ceccherini — Perrotti;

per la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania:

Votanti 387 — Astenuto 1.

Hanno ottenuto voti gli onorevoli:

Bucciarelli-Ducci 192 — Cartia 183 — Assennato 140;

Voti dispersi 30;
Schede bianche 39.

Proclamo eletti gli onorevoli:

Bucciarelli-Ducci — Cartia — Assennato;

per la Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila:

Votanti 387 — Astenuto 1.

Hanno ottenuto voti gli onorevoli:

Pugliese 199 — Donatini 196 — Geraci 138;

Voti dispersi 19;
Schede bianche 38.

Proclamo eletti gli onorevoli:

Pugliese — Donatini — Geraci;

per l'Ente per la colonizzazione del delta padano:

Votanti 387 — Astenuto 1.

Hanno ottenuto voti gli onorevoli:

Bersani 194 — Gui 185 — Grazia 139;
Voti dispersi 17;
Schede bianche 42.

Proclamo eletti gli onorevoli:

Bersani — Gui — Grazia.

per la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti:

Votanti 387 — Astenuto 1.

Hanno ottenuto voti gli onorevoli:

Jervolino Angelo Raffaele 192 — Fusi 182 — Grifone 139;

Voti dispersi 49;
Schede bianche 32.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

Proclamo eletti gli onorevoli:

Jervolino Angelo Raffaele — Fusi — Grifone;

per la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa:

Votanti 387 — Astenuto 1.

Hanno ottenuto voti gli onorevoli:

Sailis 199 — Franceschini 191 — Laconi 141;

Voti dispersi 11;

Schede bianche 40.

Proclamo eletti gli onorevoli:

Sailis — Franceschini — Laconi;

per l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna:

Votanti 387 — Astenuto 1.

Hanno ottenuto voti gli onorevoli:

Sailis 208 — Franceschini 201 — Polano 140;

Voti dispersi 20;

Scheda annullata 1;

Schede bianche 42.

Proclamo eletti gli onorevoli:

Sailis — Franceschini — Polano.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Arcaini — Arcangeli — Artale — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Bazoli — Bennani — Benvenuti — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bruno — Brusasca — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Camposarcuno — Capalozza — Carcaterra — Carignani — Caroniti. Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caserta — Casoni —

Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Gasperi — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Dominedò — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Faila — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giavi — Giolitti — Giordani — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jaconi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Marca — La Pira — La Rocca — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Mancini — Maniera — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteucci — Mazza Crescenzo — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Mes-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

sinetti — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Montanari — Montelatici — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino — Murdaca — Musini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Olivero — Orlando.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pesenti Antonio — Pessi — Petrone — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietro-santi — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Poletto — Pollastrini Elettra — Preti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Rocchetti — Rosselli — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sails — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchì — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola. Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Si è astenuto:

Mannironi.

Sono in congedo:

Bucciarelli-Ducci.

Cara.

De Caro Gerardo.

Giuntoli Grazia — Gorini.

Larussa — Lettieri.

Moro Francesco.

Saggin — Sampietro Giovanni — Spiazzi.

Presentazione di un disegno di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla difesa civile. (1593).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ho fatto dividere gli ordini del giorno, che sono numerosissimi, a seconda della loro impostazione di carattere politico. Ve ne sono un centinaio che, salvo diverse considerazioni nella parte preliminare, hanno tutti un dispositivo uniforme: « ... delibera di non passare alla discussione degli articoli ».

Un altro gruppo di ordini del giorno aggiunge al non passaggio agli articoli del disegno di legge altri inviti. Per esempio, quello dell'onorevole Alicata invita il Governo ad utilizzare i fondi previsti per venire incontro alle popolazioni già colpite da pubbliche calamità; quello dell'onorevole Silipo invita il Governo a destinare diversamente i quattro miliardi e mezzo, erogandoli per il finanziamento dei patronati scolastici. L'ordine del giorno dell'onorevole Cacciatore invita il Governo a presentare un testo unico per il coordinamento e l'unificazione di tutte le leggi esistenti in materia. Quello dell'onorevole Angiola Minella invita il Governo a presentare un provvedimento che espressamente dichiara abrogate tutte le disposizioni della vecchia legge di pubblica sicurezza.

Vi sono, poi, alcuni ordini del giorno che chiedono un rinvio del disegno di legge. L'ordine del giorno dell'onorevole Cessi chiede

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

il rinvio alla riforma dell'apparato amministrativo dello Stato; quelli degli onorevoli Perrone Capano, Riccardo Lombardi e Targetti domandano invece un rinvio alla Commissione competente per una revisione.

Infine, l'ordine del giorno Sciaudone, che potrebbe essere ritenuto l'unico che non si oppone al passaggio agli articoli ed implicitamente approva la loro discussione, invita il Governo — in ordine all'applicazione della legge sulla difesa civile — a disporre affinché nei piccoli centri e in specie in quelli rurali siano stabiliti efficienti apprestamenti antin-cendi.

Sulla base di queste suddivisioni, per così dire, logico-politiche, quale è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Sciaudone, respingendo tutti gli altri.

Penso che la Camera potrebbe votare sull'ordine del giorno Sciaudone; approvandolo, la Camera deciderebbe a favore del passaggio agli articoli e quindi respingerebbe implicitamente tutti gli altri ordini del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la prassi è nel senso di dare la precedenza nella votazione alle proposte che più si discostano dalla proposta base che, nel caso in esame, è quella della maggioranza della Commissione e del Governo, per l'immediato passaggio all'esame degli articoli. Occorre quindi che la Camera sia chiamata innanzi tutto a votare su uno degli ordini del giorno, che prego il Governo di indicare, i quali propongono il non passaggio agli articoli.

PERRONE CAPANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE CAPANO. Signor Presidente, io ho presentato un ordine del giorno che contempla, contemporaneamente, una decisione per ora negativa sul passaggio agli articoli e la proposta di restituire il disegno di legge alla Commissione con determinate indicazioni. Mi pare che il mio ordine del giorno debba avere la precedenza nella votazione, perché se, viceversa, venisse votato il passaggio agli articoli, il mio ordine del giorno non potrebbe più essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Non è così, onorevole Perrone Capano. Il suo ordine del giorno rimarrebbe assorbito se la Camera approvasse il non passaggio agli articoli, cioè la reiezione del disegno di legge. La precedenza nella votazione spetta — ripeto — a uno degli

ordini del giorno che propongono il non passaggio agli articoli. Se la Camera lo respingerà, rimarranno assorbiti da questa votazione tutti gli ordini del giorno che contengono, esplicitamente o implicitamente, una proposta di reiezione immediata del disegno di legge; ma non rimarrà assorbito il suo ordine del giorno, che contiene una proposta minore, cioè il rinvio alla Commissione per una «rielaborazione» di alcune parti del disegno di legge.

Prego pertanto il Governo di indicare su quale degli ordini del giorno, che concludono per il non passaggio agli articoli, chiede sia fatta la votazione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Prego la Camera di votare sull'ordine del giorno Capalozza, e ciò non solo perché esso è il primo in ordine numerico, ma soprattutto perché investe gli aspetti più generali del disegno di legge.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Poiché anch'io ho presentato un ordine del giorno, volevo chiedere un chiarimento. A quanto ho capito, ella, onorevole Presidente, intende che, messo in votazione l'ordine del giorno Capalozza, nel caso che venga respinto, si passi alla votazione dell'ordine del giorno Perrone Capano. A me pare che non si debba procedere in questo modo perché, una volta respinto l'ordine del giorno Capalozza, si è implicitamente deliberato il passaggio alla discussione degli articoli ed allora non vi può più essere, secondo me, la possibilità che la Camera si pronunci sulla proposta Perrone Capano, che implica il rinvio del disegno di legge alla Commissione per una rielaborazione.

PRESIDENTE. Una rielaborazione, evidentemente, non esclude ma implica una discussione degli articoli, prima in Commissione poi, a suo tempo, in Assemblea. L'onorevole Perrone Capano parla di una «rielaborazione» che «rettifichi gli errori tecnici» del disegno di legge ed «elimini l'ultima parte del primo comma dell'articolo 2 e interamente gli articoli 4 e 6 del disegno stesso»: il che vuol dire, secondo il proponente, che gli altri articoli possono essere suscettibili di rielaborazione ma non di proposte soppressive. Tutto ciò concorre a rendere convinti che la reiezione dell'ordine del giorno Capalozza non impedisce di votare poi su quello Perrone Capano, che contiene una proposta assai diversa, e meno negativa.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

TARGETTI. Abbia pazienza, onorevole Presidente: forse sono io che non comprendo chiaramente il suo pensiero. Mi permetto di richiamare la sua attenzione sulla parte finale dell'ordine del giorno Perrone Capano: « delibera di restituire il disegno di legge alla competente Commissione per una rielaborazione ». Mi pare che vi sia contraddizione tra una deliberazione della Camera con la quale si decida di passare all'esame degli articoli, qui, in sede di Assemblea, e il domandare subito dopo alla Camera se è d'accordo di rinviare alla Commissione il disegno di legge per la nuova elaborazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Targetti: che cosa significa il non passaggio agli articoli? Significa respingere *in toto* il disegno di legge. Che cosa significa invece il passaggio agli articoli? Esaminare uno per uno gli articoli del disegno di legge: si tratta soltanto di lasciare per ora impregiudicata la sede, se la Commissione o l'Assemblea, sul quale punto la Camera delibererà dopo. Che cosa altro chiedono l'ordine del giorno dell'onorevole Perrone Capano, quello dell'onorevole Lombardi ed anche il suo, se non una rielaborazione degli articoli, il che — ripeto — implica un esame degli articoli stessi?

TARGETTI. Permetta: se ella si riferisce al mio ordine del giorno, posso essere d'accordo, perché esso si limita all'articolo 4. Ma mi pare che l'ordine del giorno Perrone Capano sia di carattere generale: egli vuole che la legge sia rinviata alla Commissione perché la rielabori tutta. Ora, io non vedo come non vi sia una contraddizione fra il deliberare di riesaminare qui i vari articoli e al tempo stesso dire che si rimandano alla Commissione.

PRESIDENTE. Ma, perché questa ne rettifichi gli errori tecnici, onorevole Targetti.

Voteremo allora per primo l'ordine del giorno Capalozza; se fosse respinto dalla Camera, resterebbero impregiudicati quelli dell'onorevole Perrone Capano, dell'onorevole Targetti, e di altri con i quali si chiede che il disegno di legge sia rinviato alla Commissione per una rielaborazione degli articoli.

TARGETTI. D'accordo.

PERRONE CAPANO. Dopo i chiarimenti del Presidente, anch'io mi dichiaro di accordo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno Capalozza.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 1593 sulla cosiddetta « difesa civile » è in contrasto

non soltanto con le norme costituzionali, ma anche con la tradizione legislativa democratica italiana e si ricollega ai metodi e alle esperienze del totalitarismo nazifascista e degli altri regimi autoritari,

decide

il non passaggio agli articoli ».

TOGLIATTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGLIATTI. Veda, signor Presidente, io avevo presentato, come i colleghi sanno, un ordine del giorno con il quale chiedevo che non si passasse alla discussione degli articoli, perché questo disegno di legge rappresenta un inizio di fascistizzazione dello Stato. Ho rinunciato poi allo svolgimento di questo ordine del giorno perché mi è parso che dagli interventi che hanno avuto luogo nel dibattito generale e dovuti a colleghi di questa parte della Camera, dagli interventi per lo svolgimento di altri ordini del giorno e in tutto il dibattito nel suo complesso, questo assunto sia stato dimostrato da parte nostra nel modo più ampio.

Vi è stato poi il discorso veramente notevole del collega onorevole Gullo che, questa tesi ha ribadita. Ciò fa sì che io possa lasciar da parte — e questo renderà la mia dichiarazione di voto pura e succinta come richiede il regolamento — tutte le considerazioni di ordine giuridico e i particolari e mi concentri invece sugli aspetti politici della legge.

Però, pure con l'intenzione che è in me di concentrarmi sugli aspetti politici della legge, mi trovo di fronte anch'io alla questione fondamentale che venne posta dal collega Gullo all'inizio della sua controrelazione e cioè che è difficile determinare, anche dopo il dibattito così ampio che ha avuto luogo e anche dopo il discorso così remissivamente difensivo pronunciato dal ministro dell'interno nell'attuale seduta, quale sia il contenuto, la sostanza vera di questa legge.

Guardarci dalle epidemie? Difenderci dai terremoti? Salvarci dalle calamità naturali? Su questo siamo tutti d'accordo. Ma è questo il contenuto vero della legge? Ed allora, se è questo, perché quegli squilli quasi di chiamata alla guerra civile con cui si apre la relazione di maggioranza? Perché gli analoghi squilli con cui la legge stessa è stata annunciata dal ministro dell'interno in quei discorsi che tutti ricordano e commentata in pubblico da altri autorevoli membri del governo? Perché?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

La nota politica prevalente, quindi, che balza agli occhi di chi studi con imparzialità questa legge è una nota di ipocrisia, che si accompagna al rilievo del passo che con questa legge si compie nella direzione della illegalità costituzionale e quindi di fascistizzazione del nostro Stato. Se fossi intervenuto nel dibattito generale, una proposta sola avrei fatto al ministro dell'interno: giochiamo sinceramente, a carte scoperte! Non sono sufficienti le leggi che proteggono o tendono a proteggere la popolazione civile da determinate calamità naturali? Rivediamole tutte in pieno! Non vi sarà nessuna opposizione da parte di nessuno; daremo noi stessi tutto il contributo che potremo dare a questa revisione, secondo le nostre capacità.

Ma è questo ciò che voi vi proponete di fare? No, non è questo; perché, se si esamina la legge sotto questo aspetto, ne sono evidenti le lacune. Essa non affronta determinati aspetti essenziali della lotta contro le pubbliche calamità, come quello dell'impegno degli enti regionali comunali e provinciali per la difesa della popolazione civile; o come quello del correlativo impegno in questa lotta dei lavoratori organizzati nei sindacati, in questi grandi organismi, che tanta parte hanno nella vita civile e sociale di oggi. Neppure una parola di queste e di numerosissime altre questioni analoghe.

La realtà è che il problema della difesa dalle calamità pubbliche non è qui affrontato seriamente. La legge non è fatta per questo. La legge è fatta per un altro scopo. La legge parte, in realtà, da una ipotesi o presunzione di guerra civile e, in tale presunzione, detta norme determinate. Sostengo però che, anche per questo aspetto, cioè anche come legge che vorrebbe regolare i rapporti fra i cittadini e le autorità in una presunzione di guerra civile la legge è assolutamente inefficace e inefficiente. Ma giochiamo sinceramente a carte scoperte! Se vi assilla la presunzione della guerra civile, fate da un lato una legge completa nella quale si diano tutte le norme necessarie per difendere i cittadini dalle calamità pubbliche, e poi fate, dall'altra parte, una legge nella quale si regoli il passaggio dallo stato di costituzionalità allo stato di eccezione, di emergenza. Se aveste fatto così, le cose sarebbero state chiare, e la discussione avrebbe potuto essere ampia e proficua, per noi e per il paese in entrambi i temi.

Ma no, in questa legge tutto è confuso! Il ministro dell'interno può parlare un'ora dicendo che si tratta solo di inondazioni, di terremoti e di incendi, ma poi risulta che egli,

quando parla del rapporto tra gli articoli 2 e 3 e i successivi, dimentica di leggere un piccolo inciso, e cioè proprio quello dove si affaccia la presunzione di guerra civile. Dimenticato questo inciso, è chiaro, tutto assume una diversa configurazione; il problema non è più quello! Ci troviamo di fronte, in sostanza, a una mostruosità giuridica, a un ircocervo, a un accoppiamento di cose che non sono della stessa natura, e che dovrebbero essere tenute divise, nell'interesse del paese, ma anche nello stesso interesse vostro.

Se si dicesse chiaramente quello che si vuole, se non si venissero a chiedere o a cercar di strappare al Parlamento determinate facoltà allegando un pretesto, tutti ne guadagneremmo. E non si tratta del fatto che noi sospettiamo inesistenti intenzioni di adoperare la legge a scopi diversi da quelli dichiarati. Non di intenzioni si tratta, ma di esplicite dichiarazioni fatte sia dal relatore di maggioranza, sia dai più autorevoli rappresentanti del Governo. Uscite dall'equivoco. Dite la verità! Il carattere equivoco della legge rimane del resto anche in quella parte di essa che tende a regolare gli stati di emergenza, e rimane nella parte sostanziale e nei suoi aspetti costituzionali.

Qui ci troviamo infatti di fronte al richiamo a una legge del 1940, che è legge fascista. Non entro nella discussione concreta se si possa avere e si abbia qui una reviviscenza legislativa o di di che altro si tratti. Sostengo che anche la più tecnica delle leggi ha un quadro costituzionale determinato ed è valida e può essere efficace soltanto in quel quadro costituzionale. La legge fascista del 1940, la quale, per entrare in funzione, presume e richiede una dichiarazione del « duce », capo del fascismo, ha un determinato quadro costituzionale. Essa si inquadra nell'assenza di Costituzione che fu propria del periodo fascista, nell'assenza di diritti costituzionali, di libertà democratiche garantite dalla legge, difese dai magistrati, eseguite e rivendicate di continuo dai cittadini. Potete voi richiamare in vita una legge sorta in questo quadro costituzionale, e credere che essa possa funzionare oggi, che abbiamo un quadro costituzionale completamente diverso? Non potete crederlo, e la legge fascista nel quadro costituzionale odierno non potrà funzionare. Si arriva quindi alla conseguenza che lo scopo cui tendete è solo quello di arrivare surrettiziamente a nuove violazioni della legalità costituzionale e a resurrezioni fatali come quella dei volontari per la sicurezza della popolazione civile che ieri erano i militi volontari per la sicurezza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

nazionale. Non è vero, onorevole Scelba, che quella fosse soltanto « milizia di parte ». No, fu la milizia di un partito, che era in pari tempo governo e Stato, cioè precisamente quello cui volete cercare di arrivare oggi.

È evidente quindi lo scopo al quale voi tendete; è evidente che, quando avete presentato questa legge, or sono più di sei mesi, avevate davanti a voi una determinata situazione internazionale e, probabilmente, sono state rivolte a voi determinate sollecitazioni di ordine internazionale. Era il momento in cui gli Stati Uniti dichiaravano lo « stato di emergenza » e da parte dei dirigenti degli Stati Uniti si chiedeva che tutti i paesi atlantici occidentali li seguissero su questa strada « a tamburo battente ». Ma quale è la situazione del nostro paese? Essa è tale che non consente cose simili, e di qui sorge la contraddizione che vizia tutto il provvedimento, e tutta la vostra azione governativa.

Perché ella, onorevole Scelba, ci ha citato leggi inglesi e paesi di democrazia popolare? Una legge inglese io sono anche disposto ad accettarla, ma ella dia ai cittadini italiani l'*habeas corpus* di cui godono i cittadini inglesi. Una legge romena, ungherese o cecoslovacca io l'accetto (*Commenti al centro e a destra*)... sì, l'accetto per l'Italia, ma si faccia in Italia una riforma agraria, come si è fatta in quei paesi, che distrugga qualsiasi potere delle caste feudali nelle campagne; si faccia una riforma industriale che distrugga qualsiasi potere delle caste privilegiate industriali. Su questa base sociale e quindi governativa nuova, cioè col potere nelle mani dei lavoratori, è certo che una legge anche di pieni poteri non può che essere approvata.

Ma quale è la situazione in cui ci troviamo noi, invece? Ci troviamo oggi in Italia in una situazione democratica di natura del tutto particolare. La nostra democrazia ha una impronta sua speciale, perché essa esce dal crollo del fascismo, esce da una guerra imperialista e di aggressione scatenata dalle classi dirigenti borghesi e perduta, che ha portato il paese alla rovina, esce poi da una guerra di redenzione nazionale vinta dalle forze popolari e da una insurrezione popolare vittoriosa.

Rido quando sento il Presidente del Consiglio vantare le libertà che egli concederebbe a questi comunisti, a questi socialisti, a questo popolo! Questa è la mosca cocchiera! Queste libertà ce le siamo conquistate noi. (*Vivi applausi all'estrema sinistra - Commenti al centro e a destra*). Voi non entrate affatto in considerazione come forza politica che abbia « concesso » o « conceda » al popolo italiano le

odierno libertà. Queste libertà il popolo italiano se le è conquistate combattendo, versando il proprio sangue, soffrendo per venti o venticinque anni sotto una tirannide odiosa. Voi adesso, col pretesto di essere una maggioranza parlamentare, il che è ben diverso dall'essere una maggioranza costituzionale, cercate di portarcele via una per una queste libertà; vi sforzate in cento modi di limitarle; vorreste sostituire al regime di democrazia che abbiamo sancito nella Costituzione repubblicana un regime opposto, di pressione, di intimidazione, di limite continuo alle libertà dei cittadini da parte di un apparato governativo reazionario.

Il vostro ideale sarebbe che coloro i quali hanno conquistato la libertà, combattendo nelle prime file contro il fascismo e contro l'invasore straniero, fossero ridotti a quei 200 o 2000, di cui parlava con tono vergognoso da beccero il nostro ministro della difesa circa un anno addietro, i quali dovrebbero andare vagando per il paese, diceva, « con la morte alle spalle ». Gentile metafora, che vuol dire che ciascuno di noi dovrebbe andare in giro con un Pallantè assassino dietro la schiena, agli ordini del S. I. M., probabilmente, e sotto la protezione del ministro della difesa. Questo è il vostro ideale. Così il presidente del Consiglio, nel suo ultimo discorso, dice di volere una vittoria elettorale « definitiva ». Ma che cosa vuol dire? Tale che permetta di sopprimere la Costituzione repubblicana? Tale che permetta di sopprimere gli altri partiti? Tale che permetta di fare quello che si sta facendo in America, dove si nega alla classe operaia di avere un partito di avanguardia, che lotti per il socialismo e il comunismo? (*Applausi all'estrema sinistra*). È a questo che voi volete arrivare?

ARTALE. Altro che avanguardia!

TOGLIATTI. Se è a questo che volete arrivare, non ho altro che da dirvi, concludendo, se non che non ci arriverete mai, vana, miserabile, è tutta questa vostra polemica per dimostrare che noi diremmo ai lavoratori di non difendere la patria. Proprio noi, che siamo coloro che hanno insegnato il patriottismo alla classe operaia! (*Applausi all'estrema sinistra*).

Onorevole Pacciardi, ella che è responsabile, oggi, della difesa del nostro paese, dovrebbe sentirsi responsabile prima di tutto dell'unità del paese. Ella dovrebbe dunque salutare il fatto che da parte nostra si dichiara che i lavoratori difenderanno la patria contro l'aggressore, e non andare contorcendo la verità per tentar di dimostrare che noi diremmo l'opposto. Ma noi, in pari tempo, rivendichiamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

mo una politica di pace, mentre voi fate una politica che fa diventare l'Italia strumento di aggressione contro l'Unione Sovietica, contro altri paesi pacifici, al servizio dell'imperialismo americano.

In tutto ciò questa legge non è che un episodio. Non so per quanto tempo ancora ne discuteremo. Ignoro quale sorte potrà avere davanti all'altro ramo del Parlamento. Ma dal dibattito sopra questa legge sono emerse oramai due posizioni fondamentali. Una di difesa e richiesta di applicazione della Costituzione e di lotta per riuscire a ottenere che, sulla base della Costituzione repubblicana, si realizzi l'unità di tutto il popolo e prima di tutto delle forze del lavoro. Un'altra, la posizione vostra, che nemmeno osate difendere a viso aperto, perché ve ne vergognate, e che consiste nel preparare nuove violazioni della Costituzione e una scissione sempre più profonda del paese. Con questa legge volete far risorgere vecchi e vergognosi istituti fascisti; volete richiamare in vita vecchie leggi del regime delle camicie nere, e motivate tutto ciò con l'argomento che noi non vorremmo difendere la patria da una aggressione straniera, argomento che voi stessi sapete falso, e che adoperate per scindere sempre più profondamente le forze del paese, nel momento in cui tutti dovrebbero lavorare per unirle.

Queste sono le due posizioni che emergono dal dibattito su questa legge e sulle quali sono stati ieri chiamati a pronunciarsi, e ancora lo saranno, i cittadini italiani.

Io sono sicuro, qualunque possa essere la sorte di questa legge, qualunque sia l'uso che voi cerchiate di farne, che le forze sane della nazione saranno, nei momenti decisivi, sulla posizione che noi proclamiamo, che noi difendiamo, e contro la posizione vostra, che è antidemocratica, di discordia civile, di violazione della Costituzione repubblicana. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRETI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Abbiamo già esposto i nostri motivi di dissenso in ordine ad alcuni punti fondamentali di questa legge; e non è quindi il caso di ripeterli in questa sede.

Noi ci riserviamo di sostenere i nostri emendamenti, sia nel caso che la legge venga rinviata alla Commissione, sia nel caso che continui ad esser discussa in aula. Se questi emendamenti, ai quali noi annettiamo grande importanza, saranno respinti, voteremo contro la legge.

In questo momento, però, siamo contro l'ordine del giorno Capalozza, in quanto esso respinge la legge nel suo complesso, sulla base di una impostazione generale che noi non possiamo condividere.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Naturalmente noi voteremo contro l'ordine del giorno Capalozza, perché i suoi postulati non sono affatto fondati sulla realtà giuridica e politica del momento che noi attraversiamo, sulla situazione attuale della democrazia italiana.

La democrazia italiana, la democrazia cristiana, che ha dato veramente al nostro paese la libertà politica, cioè la libertà che nega i campi di concentramento, questa democrazia che ha veramente assicurato la libertà politica al popolo italiano, deve anche preoccuparsi di difendere le condizioni di sicurezza nell'ambito delle quali la libertà deve manifestarsi ed esercitarsi.

Onorevoli colleghi, la democrazia come governo di popolo, se vuol essere veramente tale, deve preoccuparsi di garantire le condizioni e le situazioni di sicurezza e di libertà, atte ad assicurare l'evoluzione sociale. Non basta parlare di sicurezza, di democrazia e di libertà in astratto, ma bisogna sapere anche in concreto predisporre i mezzi necessari affinché in situazioni di emergenza, delle quali mai noi saremo responsabili, possa veramente il popolo italiano essere efficacemente tutelato.

Noi voteremo questa legge perché sappiamo come essa sia una legge di attuazione della Costituzione democratica repubblicana, la quale veramente è baluardo delle libertà civili e politiche del popolo italiano.

Noi, secondo voi (*Indica l'estrema sinistra*), siamo antidemocratici soltanto perché ci preoccupiamo realmente della sicurezza del popolo italiano e gradatamente veniamo approvando leggi che ne garantiscono la vita e la libertà. Secondo voi noi saremmo dei buoni democratici solo nella ipotesi in cui fossimo disposti a consegnarvi tranquillamente, con remissività, la libertà e i destini del popolo italiano contro la volontà dello stesso popolo italiano.

È chiaro che la nostra non è una democrazia imbecille, remissiva, di uomini sfatti, ma è una democrazia di uomini che conoscono bene il loro principale e fondamentale dovere che promana dal mandato che hanno ricevuto dal popolo.

Questa legge rappresenta un tentativo, modesto ma efficace, per garantire, in situa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

zioni di emergenza, la libertà e i valori della democrazia. Senza riserve mentali e senza ipocrisie, perché per noi democrazia è anzitutto servizio della causa della verità, che è la causa della libertà: la menzogna come strumento di politica non è nostro costume.

L'onorevole Togliatti ha parlato di una nostra ipocrisia nei confronti di questa legge. Ma, onorevoli colleghi, non siamo noi a portare le pesanti cappe di piombo di dantesca memoria, e l'onorevole Togliatti, prima di vedere la pagliuzza nell'occhio dell'avversario, guardi la trave che è nel suo. (*Vivi applausi al centro e a destra - Commenti all'estrema sinistra*).

NENNI PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENNI PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Credo che nelle vicissitudini subite dal disegno di legge sul quale stiamo per emettere un nostro primo giudizio vi sia una indicazione preziosa sullo stato di inquietudine in cui versa attualmente il paese e che ha i suoi naturali riflessi nel Parlamento. C'è nel progetto quel tanto di oscuro, di gesuitico, di doppio senso che caratterizza gli atti del Ministero dell'interno e che il ministro proponente, col suo discorso, ha aggravato. Egli ha voluto dimostrare, troppo dimostrare e non è riuscito a dimostrare nulla. Ascoltantolo, mi domandavo se fossimo tutti vittima, in questa assemblea, di una specie di fiera degli equivoci. La verità è che noi avremmo potuto esaminare con tutta calma e con molta sollecitudine una legge la quale avesse veramente avuto come oggetto l'organizzazione della difesa civile contro le calamità naturali e contro la più grossa delle calamità umane che è la guerra. Sulle misure di ordine tecnico e finanziario da adottare per fronteggiare tali calamità non poteva sorgere nessun serio motivo di dissenso. Tutt'al più si sarebbe potuto osservare che siamo in ritardo in rapporto ai paesi i quali, facendo una certa politica, hanno per lo meno il coraggio e l'onestà di considerarne le conseguenze e da tempo hanno dato inizio a una organizzazione della difesa civile corrispondente ai rischi che la loro politica comporta.

La verità è che la legge in discussione non può essere separata dai commenti coi quali è stata inizialmente illustrata e da quella che, in certa misura, è la tendenza predominante nel partito di Governo. Ove ciò non fosse, ci sarebbe veramente da chiedersi come mai avremmo impiegato alcune settimane a discutere sul nulla, sacrificando

i bilanci e incorrendo nella critica di dover ricorrere all'esercizio provvisorio, misura eccezionale alla quale il Parlamento dovrebbe decidersi solo in situazioni eccezionali.

Onorevoli colleghi della maggioranza, voi dite: colpa vostra, colpa della lungaggine della discussione. Io rispondo: colpa della ambiguità della legge, del clima nel quale è nata, dei sottintesi e delle ambivalenze che la caratterizzano.

Noi non possiamo separare la discussione di una tale legge dalle manifestazioni del pensiero ufficiale del Governo o dei suoi sostenitori. Non possiamo, quando abbiamo sotto gli occhi un progetto di legge in cui si tenta di dar vita ad una milizia, non pensare a quella tale cerimonia del Campidoglio, celebrata alla presenza del Presidente del Consiglio, e dove s'invocò, in termini espliciti, la resurrezione di una milizia di partito e di classe.

E allora qual'è il vizio, onorevole ministro proponente, di tutta la legge e di tutta la discussione? È la mancanza di chiarezza, è l'aver confuso insieme cose che se mai vanno considerate separatamente.

Crede il Governo, nella situazione attuale, di aver bisogno di una legge poliziesca del sospetto? E allora la proponga, ne assuma la responsabilità di fronte al Parlamento e al paese. Sapremo tutti di cosa si tratta.

Pensa il Governo o pensano taluni ministri che sia necessaria una milizia, qualcosa come una guardia del Vaticano — lo dico senza oltraggio e senza confronto con la onorabile guardia palatina? Orbene, lo dica, presenti un progetto di legge, assuma la responsabilità di una simile iniziativa. Sapremo noi, saprà il paese, saprà l'opinione pubblica in generale di cosa si tratta.

Tutta la difficoltà della discussione, che non è mai stata tanto confusa come nell'attuale fase conclusiva, nasce appunto dalla ambiguità della legge, dalla sua ambivalenza, per cui può essere adoperata in caso di calamità naturale e potrebbe esserlo, se per esempio, uno sciopero dei funzionari dello Stato creasse una situazione tale da autorizzare un Governo pauroso o fazioso a dichiarare lo stato di emergenza.

Questo è che noi non possiamo accettare: è ambivalenza, è equivoco, il doppio senso.

Per il resto, per la necessità della organizzazione della difesa civile del paese in caso di calamità naturali, siamo qui per dare alla amministrazione tutti i mezzi di cui abbiamo bisogno.

Quindi, noi socialisti voteremo l'ordine del giorno Capalozza per il non passaggio alla di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

scussione degli articoli; voteremo l'ordine del giorno dell'onorevole Perrone Capano per il rinvio della legge all'esame della discussione. Se si passerà alla discussione degli articoli, presenteremo tanti emendamenti quanti ne giudichiamo necessari per togliere il veleno che è nella legge.

Se i nostri emendamenti non saranno accolti, riporremo la nostra fiducia nella saggezza del Senato, con l'augurio che esso si dimostri meglio ispirato della maggioranza della Camera. Che, se poi, anche il Senato non dovesse tener conto delle nostre osservazioni, ci rimetteremo al giudizio del paese (*Commenti*), il quale, onorevoli colleghi della maggioranza, vi ha già dato alcuni dispiaceri (*Commenti al centro e a destra*), e ve ne darà di più grossi, soprattutto se non vi arrenderete alla esigenza di una distensione che il paese vuole e che richiede innanzi tutto lealtà di posizioni e di propositi, e l'eliminazione di ogni equivoco e di ogni ipocrisia nelle leggi e negli atti del Governo. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Capalozza, non accettato dal Governo:

«La Camera, ritenuto che il disegno di legge n. 1593 sulla cosiddetta difesa civile è in contrasto non soltanto con le norme costituzionali, ma anche con la tradizione legislativa democratica italiana, e si ricollega ai metodi e alle esperienze del totalitarismo nazifascista e degli altri regimi autoritari, decide il non passaggio agli articoli».

(*Non è approvato*).

Si intendono assorbiti tutti gli altri ordini del giorno che, esplicitamente o implicitamente, invitano la Camera a non passare all'esame degli articoli.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Perrone Capano, non accettato dal Governo:

«La Camera, rilevate:

1°) dal punto di vista tecnico:

a) la complessità e diversità degli obiettivi del disegno di legge n. 1593 e la evidente sproporzione tra essi e i mezzi predisposti per raggiungerli;

b) la erroneità del cumulo dei sistemi di previdenza e protezione contro le offese belliche con quelli relativi ai fortuiti naturali;

c) la inopportunità di un ulteriore ampliamento del personale alle dipendenze dello Stato;

2°) dal punto di vista politico:

la natura e la eccessività dei poteri che il disegno di legge conferisce al Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, nonché la manifesta inopportunità di emanare disposizioni relative agli scioperi avanti la promulgazione della legge regolatrice di essi prevista dalla Costituzione;

delibera

di restituire il disegno di legge alla competente Commissione per una rielaborazione, che ne rettifichi gli errori tecnici ed elimini l'ultima parte del primo comma dell'articolo 2 e interamente gli articoli 4 e 6 del disegno stesso».

Avverto che su questo ordine del giorno è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dagli onorevoli Carpano Maglioli, Merloni, Dal Pozzo, Sannicolò, Corbi, Di Vittorio, Cerabona, Perrotti, La Marca, Amadei, Pieraccini, Ricci Giuseppe, Baldassarri, Invernizzi Gaetano, Pajetta Gian Carlo, Ricci Mario, Cremaschi Olindo, Bensi, Sansone e Negri.

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	442
Votanti	441
Astenuti	1
Maggioranza	221
Voti favorevoli	204
Voti contrari	237

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Bergamonti — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Luca — Bottai — Bottonelli — Bruno — Brusasca — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Carlia — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — D'Amore — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Di Vittorio — Dominedò — Donati — Donatini — Dossetti — Ducci — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Fanelli — Fanfani — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giam-

marco — Giavi — Giolitti — Giordani — Gonnella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale — Improta — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marenghi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattei — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Mieville — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Montanari — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Olivero — Orlando.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Paggiuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Parente — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pesenti Antonio — Pessi — Petrone — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Preti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

— Rocchetti — Roselli — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sailis — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoletì — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci. Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Si è astenuto:

Scotti Alessandro.

Sono in congedo:

Bucciarelli-Ducci.

Cara.

De Caro Gerardo.

Giuntoli Grazia.

Larussa — Lettieri.

Moro' Francesco.

Saggin — Sampietro Giovanni.

Sono pertanto assorbiti gli ordini del giorno Targetti e Lombardi Riccardo, e quelli che comunque contengano proposte di rinvio alla Commissione.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Sciaudone:

« La Camera,

considerando che la massima parte dei piccoli centri e dei centri rurali in ispecie sono attualmente sprovvisti di servizi antincendi o dispongono di apprestamenti ed organizzazioni assolutamente inadeguati;

ritenuto urgente che tali deficienze siano eliminate,

invita il Governo,

in ordine alla applicazione della legge sulla difesa civile, a disporre perché nei piccoli centri ed in ispecie in quelli rurali siano stabiliti efficienti apprestamenti antincendi, in modo che le popolazioni che colà vivono siano efficacemente protette e, nel caso, rapidamente soccorse ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La materia in verità non è proprio attinente alla legge, perché penso che essa possa trovare il suo luogo opportuno nel riordinamento del servizio antincendi. Tuttavia confermo che il Governo accetta l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Sciaudone, insiste per la votazione ?

SCIAUDONE. Sono soddisfatto e non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga urgente andare incontro alle richieste dei collocatori comunali, i quali costituiscono oggi la più derelitta tra le categorie dei dipendenti statali, e sono entrati in agitazione per ottenere che lo Stato finalmente riconosca ad essi un minimo di diritti.

(2694)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'interno e delle finanze, per conoscere — anche in relazione a precedente interrogazione e al voto del XIV Consiglio nazionale dell'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo — quali urgenti provvedimenti intendano di prendere per riformare l'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

(2695)

« CAPALOZZA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per avere ragguagli circa la circolare diramata dalla rappresentanza provinciale di Messina dell'I.N.C.I.S., cioè dall'Intendenza di finanza, e diretta ai pensionati e alle vedove degli impiegati dello Stato, con la quale si precisa che « ferma restando l'azione per ottenere la disponibilità dell'alloggio, durante il periodo di tolleranza si dovrà corrispondere un'indennità di occupazione pari al fitto ».

(2696)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere il motivo per il quale il questore di Forlì ha ordinato la chiusura del circolo ricreativo « E.N.A.L. » sito in Longiano Piazza Martiri (Forlì).

(2697)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quale azione diplomatica intende svolgere il Governo, affinché abbia piena esecuzione il deliberato dell'O.N.U., col quale è stata disposta la restituzione dei beni privati italiani in Cirenaica, restituzione che viene di fatto grandemente ostacolata con le vessatorie limitazioni imposte ai rispettivi proprietari cui si concedono brevi periodi di soggiorno, là dove invece si dovrebbe loro consentire una stabile dimora nelle terre che, redente con il tenace lavoro di questi insuperabili pionieri, devono tornare in loro definitivo possesso e godimento.

(2698)

« CUTTITA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se gli risulta che durante le elezioni amministrative del 27 maggio 1951 nel comune di Novara si sono verificate, in cinque sezioni elettorali, delle violazioni alla legge testo unico 5 aprile 1951, n. 203, tali da far ritenere a molti cittadini, che l'esito delle elezioni stesse non rispecchia, in giusta proporzione, la volontà del corpo elettorale.

(2699) « PIRAZZI MAFFIOLA, SCARPA, GRAMMATICCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno che sia valutato pure il servizio prestato da maestro provvisorio, ai fini dell'assegnazione degli incarichi direttivi agli insegnanti elementari, introdu-

cendo le opportune variazioni nelle norme in vigore, in maniera che per il raggiungimento del minimo di servizio richiesto possano valere anche gli anni d'insegnamento non da titolare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5509)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere il loro pensiero in merito alla liceità ed all'opportunità della ordinanza notificata a taluni inquilini dell'I.N.C.I.S., con la quale vengono disdetti i relativi contratti di fitto e si impone il pagamento di una indennità di occupazione, in ragione di lire 1500 per vanomese, sino al rilascio dell'immobile, il che comporta un arbitrario aumento di pigione, in contrasto con le vigenti norme sulle locazioni di immobili urbani. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5510)

« MAROTTA ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire nella vertenza tra l'Assicredito e la categoria bancari per l'adozione dell'orario continuato durante la stagione estiva, dato che la richiesta ha carattere temporaneo, esclude riduzione delle ore di lavoro ed è suffragata da evidenti esigenze familiari, le quali potrebbero essere soddisfatte senza che venga compromesso l'andamento e le funzioni degli istituti bancari. (*Le interroganti chiedono la risposta scritta*).

(5511)

« FEDERICI AGAMBEN MARIA, TITOMANLIO VITTORIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, per conoscere quali provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo verranno adottati onde rendere operante la legge 27 ottobre 1950, n. 910: « Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia », che non ha ancora potuto trovare alcuna applicazione, in quanto, al momento presente gli istituti finanziatori hanno esplicitamente manifestato la loro impossibilità di effettuare aperture di credito, come previsto dall'articolo 1 della legge, sia per insufficienza di di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

sponibilità liquide, sia per la lentezza con la quale è operante la garanzia dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5512)

« BARTOLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza del formarsi di fittizie società immobiliari nei grandi centri urbani, le quali, operando a scopo di speculazione, finiscono per eludere o far eludere il blocco dei fitti, attualmente in vigore, riuscendo altresì ad eludere il fisco, circa il pagamento della tassa di compravendita; e se risulta vero che tali fittizie società immobiliari sfuggono, mediante prestanomi, a qualsiasi accertamento sui profitti conseguiti nei passaggi di proprietà, causando ai vecchi inquilini degli stabili oggetto di speculazione, l'impossibilità di sfuggire ad azioni ricattatorie.

« Pertanto gli interroganti chiedono agli onorevoli Ministri se non ritengano opportuna una indagine a tale riguardo, nonché di emanare adeguati provvedimenti atti a scoraggiare l'acquisto, a soli fini speculativi, di appartamenti già abitati, anche allo scopo di indirizzare i detentori di mezzi verso l'acquisto di nuove costruzioni, quale incentivo alla soluzione del problema della casa per tutti. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(5513) « LONGONI, PALENZONA, BETTINOTTI, CAPPUGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intende prendere per indurre l'I.N.A.M. a saldare le rette ospedaliere spettanti all'ospedale civile di Savignano sul Rubicone, ammontanti per l'esercizio 1949 a lire 1.785.429; per quello 1950 a lire 7.937.100 e per il primo e secondo bimestre 1951 a lire 4.438.150; per un totale dunque di lire 14.110.679. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5514)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende prendere perché all'ospedale civile di Savignano sul Rubicone vengano saldate le rette ospedaliere per quell'esercizio 1949 a lire 86.402; 1950 a lire 148.950; e per il primo bimestre 1951 a lire 589.050; per un totale dunque di lire 2.156.402. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5515)

« REALI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza della diversità dei criteri di giudizio adottati dalle varie Commissioni esaminatrici dei concorsi magistrali.

« A Cuneo sono stati ammessi agli orali il 30 per cento dei candidati, invece a Torino il 70 per cento; e non è da credere che a Cuneo si siano convogliati tutti gli impreparati alla prova scritta e a Torino tutti i preparati.

« Alcune Commissioni considerano prova orale fondamentale quella di pedagogia, altre quella di didattica, altre ancora quelle di italiano e pedagogia a parità.

« Pur conoscendo la difficoltà del problema e la delicatezza della materia, gli interroganti sono d'avviso che il Ministro della pubblica istruzione debba dare, almeno per le prove orali, un indirizzo alle Commissioni, sui criteri di valutazione, chiarendo se debbasi considerare l'una o l'altra disciplina fondamentale, o se tutte le discipline debbano essere considerate della stessa importanza al fine di stabilire l'approvazione o meno dei candidati. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(5516)

« LOZZA, TORRETTA, NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'avviso che le Commissioni esaminatrici dei concorsi magistrali debbano tener conto, ai fini della graduatoria, dei certificati di « approvazione » ottenuti nel concorso magistrale B 6 bandito nel 1947, e presentati solo in questi giorni per colpa da imputarsi ai Provveditorati agli studi.

« Infatti i Provveditorati agli studi a suo tempo avevano rese pubbliche solo le graduatorie delle « idonee » del B 6 ma non avevano esposti all'albo gli elenchi delle « approvate ». (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5517)

« LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che alcune Commissioni esaminatrici dei concorsi magistrali basano l'interrogazione di didattica sulla lezione svolta dal candidato su tesi estratta a sorte e riguardante un argomento del programma della scuola elementare. Ai candidati però non è concesso alcun tempo per la preparazione, non sono concessi né libri, né altri sussidi didattici.

« Gli interroganti sono d'avviso che per svolgere bene, cioè con serietà e responsabilità, qualsiasi lezione di scuola elementare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

occorrono almeno alcune ore di preparazione. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta). (5518) « LOZZA, TORRETTA, NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda concedere il titolo di abilitazione agli insegnanti che non possono più partecipare a concorsi per aver superato il limite di età e che si iscrissero alle Università prima della entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 1923. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (5519) « MORO ALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in qual modo s'intenda dare pratica attuazione a quanto disposto con il decreto ministeriale 15 marzo 1947, per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti agli appartenenti all'Unpa. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (5520) « MORO ALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere i motivi per i quali non sono stati ancora assunti in servizio i vincitori del concorso per titoli a 170 posti di procuratore alle imposte dirette, bandito con la *Gazzetta Ufficiale* n. 232, del 12 ottobre 1946, ed espletato fin dal 1947. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (5521) « CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere le ragioni per cui a tutt'oggi, nonostante i vari annunci dati con comunicati degli uffici stampa dei rispettivi competenti Ministeri, non si è provveduto ad approvare e presentare al Parlamento il disegno di legge — già all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, in una seduta del mese di marzo 1951 — relativo alla assistenza protettiva ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi per il servizio. Giova ricordare che il Ministero del tesoro, sin dal mese di maggio 1950, si era impegnato a stanziare i fondi necessari per la suddetta assistenza, la cui necessità per ragioni umane, morali e sociali non può porsi in discussione. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (5522) « GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali sono i motivi della mancata assegnazione del-

le case ai lavoratori del comune di Capo d'Orlando, tenuto presente che gli stabili sono stati ultimati da oltre otto mesi, che la Commissione prevista dalla legge si è riunita ed ha proceduto all'assegnazione fin dal gennaio 1951 e che la stessa, inoltre, si è anche pronunciata da circa due mesi sui ricorsi presentati per lo scopo. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (5523) « SALJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1°) se è vero che il Genio civile di Messina, malgrado le ripetute richieste avanzate dall'assessorato dei lavori pubblici della regione siciliana, non abbia trasmesso a questo il progetto relativo alla sistemazione idrica del comune di Capo d'Orlando già inserito dall'assessorato dei lavori pubblici per un ammontare di lire 58.000.000 sui fondi nascenti dell'articolo 38 dello Statuto dell'Ente regione;

2°) nel caso affermativo, se non ritiene opportuno sollecitare il Genio civile di Messina per la redazione e relativa trasmissione del progetto di cui sopra. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (5524) « SALJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'industria e del commercio, sugli sviluppi della politica siderurgica del Governo e in modo particolare sulle cause che hanno determinato la attuale grave crisi della « Cogne ». (582) « ARIOSTO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere i reali motivi che hanno indotto il prefetto di Milano a vietare, con lo specioso pretesto dell'ordine pubblico, l'assemblea popolare indetta dai consiglieri socialisti e comunisti al Teatro Lirico per domenica 17 giugno 1951 allo scopo di discutere argomenti di generale interesse cittadino, tra cui quello della contrastata nomina del sindaco. (583) « TARGETTI, LOMBARDI RICCARDO, MAZZALI, BUZZELLI, SCOTTI FRANCESCO, MARCELLINO COLOMBI NELLA, MONTANARI, VENEGONI, MALAGUGINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'interno e della difesa, sugli orientamenti di Governo nelle elezioni ammini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

strative, onde conoscere se siano da attribuirsi ad arbitri delle autorità locali oppure ad applicazione di direttive ministeriali i seguenti gravi episodi verificatisi nelle recenti elezioni amministrative nel comune di Novara:

a) iscrizione fuori termine nelle liste elettorali di centinaia di elettori che hanno così illegalmente esercitato il diritto di voto;

b) impedimento all'esercizio del diritto di voto ad elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali del comune di Novara;

c) autorizzazione all'uso di simboli facilmente confondibili;

d) distribuzione di certificati elettorali a persone prive della capacità di intendere.

(584) « SCARPA, PIRAZZI MAFFIOLA, FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA, CARPANO MAGLIOLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Ho presentato ieri una interrogazione, per sapere se corrisponde a verità che la città di Napoli sia stata scelta a sede del comando delle truppe meridionali atlantiche, alle dipendenze del generale Carney. La notizia ha giustamente preoccupato i cittadini napoletani. Ritengo, quindi, che lo svolgimento di questa interrogazione rivesta carattere di urgenza e chiedo al Governo di precisare quando intende rispondermi.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Riferirò al Presidente del Consiglio quanto richiesto.

SANSONE. Mi sembra poco... e pertanto insisterò sull'urgenza.

La seduta termina alle 20,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

ANGELINI: Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per

la difesa della spiaggia di Marina di Massa e per la sistemazione generale delle relative opere di protezione. (1895);

GIULIETTI: Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi. (1983).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (*Urgenza*). (1593). — *Relatori*: Sampietro Umberto, per la maggioranza; Gullo, Carpano Maglioli e Nasi, di minoranza.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

9. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO